

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

Il presente documento contiene le modifiche da apportare a vari articoli del Testo unico della finanza (TUF) in attuazione della legge di delegazione europea 2014 articoli 9 (MIFID 2/MIFIR) e 12 (CSDR + aspetti EMIR e SETTLEMENT FINALITY). Le novità normative, per facilitare la lettura e la comprensione, sono riportate in modalità revisione nelle disposizioni oggetto di intervento.

Le disposizioni in grassetto sono quelle introdotte con il decreto legislativo di attuazione della direttiva UCITS 5, in corso di pubblicazione.

Le modifiche riguardanti la riscrittura della parte III del TUF in materia di mercati sono riportate in un documento di consultazione a parte.

Il documento contiene anche le disposizioni transitorie e finali da inserire nello schema di decreto legislativo.

Alcune disposizioni figurano tra parentesi quadre, essendo oggetto di approfondimento tecnico.

INDICE

**PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI**

**PARTE II
DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA

TITOLO II SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

[...]

**PARTE III
DISCIPLINA DEI MERCATI ~~E DELLA GESTIONE ACCENTRATA DI~~
~~STRUMENTI FINANZIARI~~**

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI

**TITOLO II DISCIPLINA DELLE SEDI DI NEGOZIAZIONE E
INTERNALIZZATORI SISTEMATICI**

CAPO I Finalità e destinatari della vigilanza

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

CAPO II Le sedi di negoziazione

| | |
|-------------|---|
| Sezione I | Requisiti del gestore del mercato regolamentato e autorizzazioni |
| Sezione II | Organizzazione e funzionamento delle sedi di negoziazione |
| Sezione III | Ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione |
| Sezione IV | Accesso alle sedi di negoziazione |
| Sezione V | Limiti di posizione e controlli sulla gestione delle posizioni in strumenti derivati su merci |
| Sezione VI | Mercati di crescita per le PMI |
| Sezione VII | Riconoscimento dei mercati |

CAPO III Gli internalizzatori sistematici

CAPO IV Obblighi di trasparenza e di segnalazione di operazioni in strumenti finanziari

TITOLO III SERVIZI DI COMUNICAZIONE DATI

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE INSOLVENZE DI MERCATO

TITOLO V DISCIPLINA DELLE CONTROPARTI CENTRALI

CAPO I Le controparti centrali

CAPO II Autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza

TITOLO VI DISCIPLINA DEI DEPOSITARI CENTRALI E DELLE ATTIVITA' DI REGOLAMENTO E DI GESTIONE ACCENTRATA

CAPO I Autorità nazionali competenti e rilevanti

CAPO II Finalità e destinatari della vigilanza

CAPO III I depositari centrali

| | |
|------------|------------------------------------|
| Sezione I | Disciplina dei depositari centrali |
| Sezione II | Crisi dei depositari centrali |

CAPO IV Gestione accentrata di strumenti finanziari

| | |
|-------------|---|
| Sezione I | Gestione accentrata in regime di dematerializzazione |
| Sezione II | Gestione accentrata di strumenti finanziari cartolari |
| Sezione III | Gestione accentrata dei titoli di Stato |

TITOLO VII ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING E TRA SEDI DI NEGOZIAZIONE E INFRASTRUTTURE DI POST-TRADING

CAPO I Autorità competenti

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

CAPO II **Diritto di accesso e accordi**

CAPO III **Vigilanza**

PARTE IV
DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

[...]

TITOLO II **APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO**

[...]

PARTE V
SANZIONI

TITOLO I **SANZIONI PENALI**

TITOLO I-BIS **ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E MANIPOLAZIONE DEL MERCATO**

TITOLO II **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

PARTE VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
- b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni;
- c) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;
- d) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
- d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
 - 1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;
 - 2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;
 - 3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;
 - 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;

d-bis.1) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del T.U. bancario;

d-ter) ["impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale;]

e) "società di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche, ~~e~~ dagli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo~~~~elenco~~ previsto dall'articolo 1067 del T.U. bancario e dalle SGR, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, ~~avente sede legale e direzione generale in Italia;~~

f) "impresa di investimento UE [o dell'Unione europea]¹ comunitaria": l'impresa di investimento l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'UE comunitario, diverso dall'Italia;

g) ~~"impresa di investimento extracomunitaria": l'impresa, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attività di investimento, avente sede legale in uno Stato extracomunitario;~~

~~-"impresa di paesi terzi": impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione Europea, la cui attività è corrispondente a quella di un'impresa di investimento o di una banca che presta servizi o attività di investimento;~~

h) ~~omissis "imprese di investimento": le Sim e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie;~~

i) "società di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di società per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni;

i-bis) "società di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di società per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi;

i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore;

k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata;

k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;

k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto;

l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf;

m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE;

¹ Formulazione alternativa allineata al TUB

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

- m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
- m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE;
- m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione è riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39;
- m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
- m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE;
- m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013;
- m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
- m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie attività totalmente o in prevalenza nell'Oicr master;
- m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o più Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attività;
- m-undecies) "investitori professionali": ~~gli investitori i clienti professionali~~ ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
- m-duodecies) "investitori al dettaglio": gli investitori che non sono investitori professionali;
- ~~m-terdecies) "cliente": persona fisica o giuridica alla quale un'impresa di investimento presta servizi di investimento o servizi accessori;~~
- ~~m-quaterdecies) "cliente professionale": cliente che soddisfa i criteri stabiliti nell'allegato II;~~
- ~~m-quinquiesdecies) "cliente al dettaglio": cliente che non sia un cliente professionale;~~
- n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi;
- o) "società di gestione del risparmio" (Sgr): la società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio;
- o-bis) "società di gestione UE": la società autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più OICVM;
- p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;
- q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE): la società autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attività di gestione di uno o più FIA;
- q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la società di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA e il gestore di EuSEF;
- q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario;
- q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder è un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario;
- q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
- r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento ~~UE-comunitari~~ con succursale in Italia, le imprese di ~~investimento~~ ~~paesi terzi~~ ~~extracomunitarie~~, le Sgr, le società di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo eleneo~~ previsto dall'articolo 106 del Testo Unico bancario e le banche italiane, le banche ~~UE comunitarie~~ con succursale in Italia ~~e le banche extracomunitarie~~, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento;

r-bis) "Stato di origine della società di gestione UE": lo Stato dell'UE dove la società di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale;

r-ter) "Stato di origine dell'Oicr": Stato dell'UE in cui l'Oicr è stato costituito;

s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attività e i servizi elencati nelle sezioni A e B della tabella allegata al presente decreto, autorizzati nello Stato ~~dell'UE comunitario~~ di origine;

t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti così da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati;

u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;

v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari;

w) "emittenti quotati": i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani;

w-bis) "prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione": le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

~~w-bis.12.) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attività di un mercato regolamentato e può coincidere con il mercato regolamentato stesso;~~

~~w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla Parte III; sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti, e che è gestito da una società di gestione, è autorizzato e funziona regolarmente.~~

w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'-origine":

1) ~~legli~~ emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'~~UEa Comunità europea~~, aventi sede in Italia;

2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'~~UEa Comunità europea~~, aventi sede in Italia;

3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in uno Stato non appartenente all'~~UEa Comunità europea~~, per i quali la prima domanda di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato dell'~~UEa Comunità europea~~ è stata presentata in Italia o che hanno

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

successivamente scelto l'Italia come Stato membro d'origine quando tale prima domanda di ammissione non è stata effettuata in base a una propria scelta;

4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente può scegliere un solo Stato membro come Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono più ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato della ~~UE Comunità europea~~;

w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio, anche anteriore all'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato nell'ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi;

w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell' articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;

~~w-sexies) "depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli;~~

1-bis. Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli;

c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure.

categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

1-bis.1 Per “ricevute di deposito” si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprietà dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato.

1-ter. Per “strumenti del mercato monetario” si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, ad esclusione degli strumenti di pagamento;

2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I.

Per "strumenti finanziari" si intendono:

a) valori mobiliari;

b) strumenti del mercato monetario;

e) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

- ~~d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;~~
- ~~e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;~~
- ~~f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;~~
- ~~g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;~~
- ~~h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;~~
- ~~i) contratti finanziari differenziali;~~
- ~~j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.~~

2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, individua:

- a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), punto 7, sezione C dell'allegato 1 aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine;
- b) gli altri contratti derivati di cui ~~al comma 2, lettera j)~~, al punto 10, sezione C dell'allegato 1 aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o soggetti a regolari richiami di margine.

2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

- a) “strumenti derivati”: gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c);
- b) “derivati su merci”: gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attività sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10) nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c) quando fanno riferimento a merci o attività sottostanti menzionati all'Allegato, sezione C, punto 10)”;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

c) “contratti derivati su prodotti energetici C6” si intendono i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati alla Sezione C 6 dell’allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.

3. ..omissis...

Per “strumenti finanziari derivati” si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonché gli strumenti finanziari previsti dal comma 1 bis, lettera d).

4. I mezzi di pagamento non sono strumenti finanziari. Sono strumenti finanziari ed, in particolare, contratti finanziari differenziali, i contratti di acquisto e vendita di valuta, estranei a transazioni commerciali e regolati per differenza, anche mediante operazioni di rinnovo automatico (c.d. “roll-over”). Sono altresì strumenti finanziari le ulteriori operazioni su valute individuate ai sensi dell’articolo 18, comma 5.

5. Per “servizi e attività di investimento” si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;

c) ~~assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile –nei confronti dell’emittente sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;~~

c-bis) collocamento senza ~~impegno irrevocabile~~ ~~assunzione a fermo né assunzione di garanzia~~ nei confronti dell’emittente;

d) gestione di portafogli;

e) ricezione e trasmissione di ordini;

f) consulenza in materia di investimenti;

g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione;

h) ~~gestione di sistemi -organizzati di negoziazione.-~~

5-bis. Per “negoziazione per conto proprio” si intende l’attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta ~~e in relazione a ordini dei clienti, nonché l’attività di market maker.~~

5-bis.1. Per “sistema multilaterale” si intende un sistema che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.;

5-ter. Per “internalizzatore sistematico” si intende l’impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. ~~il soggetto che in modo organizzato, frequente, sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.~~

Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per proprio conto mediante esecuzione degli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura sia per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate in relazione al totale delle negoziazioni dell’impresa di investimento sullo strumento finanziario specifico, oppure per dimensioni delle negoziazioni OTC svolta in relazione al totale delle negoziazioni nell’Unione sullo strumento finanziario specifico. La definizione di internalizzatore sistematico si applica solamente quando sono superati i limiti prefissati in relazione al modo frequente e sistematico e al modo sostanziale o quando un’impresa di investimento sceglie di partecipare al regime degli internalizzatori sistematici.

5-quater. Per “market maker” si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ~~con impegno di capitale proprio~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~ai prezzi dalla medesima definiti. il soggetto che si propone sui mercati regolamentati e sui sistemi multilaterali di negoziazione, su base continua, come disposto a negoziare in contropartita diretta acquistando e vendendo strumenti finanziari ai prezzi da esso definiti~~

5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o più strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti.

5-sexies. Il servizio di "ricezione e trasmissione di ordini" comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione).

5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa dell'impresa di investimento, riguardo ad una o più operazioni relative a strumenti finanziari. ~~la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.~~

5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita l'acquisto vendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca ente creditizio al momento della loro emissione²;

5-septies.23. ~~Per "agente collegato" si intendesi intende XXX la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari.~~

~~Gli agenti collegati stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento e gli enti creditizi sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.~~

5-septies. 3. ~~Per "agente collegato italiano" si intende la persona fisica iscritta all'albo di cui all'art. 31 del presente decreto legislativo.~~

5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) ~~Per "gestione di sistemi multilaterali di negoziazione";~~ un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in

² Norma Transitoria

1. Si intendono autorizzati al servizio previsto dall'articolo 1, comma 5-septies.1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto; i seguenti soggetti:

- a) le banche e le SIM iscritte negli albi, rispettivamente previsti dall'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 20 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo;
- b) le succursali di banche extra-UE autorizzate a operare in Italia al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo;
- c) le imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate a operare in Italia al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. I soggetti indicati al comma 1 comunicano alle autorità competenti alla tenuta dei rispettivi albi entro il ... se non intendono avvalersi della disposizione ivi prevista.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla Parte II e alla Parte III;

b) “sistema organizzato di negoziazione”: un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione che consente l’interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla Parte II e alla Parte III;

c) “sede di negoziazione”, un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione.

5-octies.1. Per “ordine con limite di prezzo” si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo più vantaggioso e per un quantitativo fissato.

5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative” si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014.

5-decies. Per “start-up innovativa” si intende la società definita dall’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

5-undecies. Per “piccola e media impresa innovativa” o “PMI innovativa” si intende la PMI definita dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.

6. Per “servizio accessorio” si intende~~ono~~ qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell’Allegato I.

~~a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi;~~

~~b) la locazione di cassette di sicurezza;~~

~~c) la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento;~~

~~d) la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché la consulenza e i servizi concernenti le concentrazioni e l’acquisto di imprese;~~

~~e) i servizi connessi all’emissione o al collocamento di strumenti finanziari, ivi compresa l’organizzazione e la costituzione di consorzi di garanzia e collocamento;~~

~~f) la ricerca in materia di investimenti, l’analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti operazioni relative a strumenti finanziari;~~

~~g) l’intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi d’investimento;~~

~~g-bis) le attività e i servizi individuati con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e la Consob, e connessi alla prestazione di servizi di investimento o accessori aventi ad oggetto strumenti derivati.~~

6-bis. Per “partecipazioni” si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’articolo 2351, ultimo comma, del codice civile.

6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all’organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti.

6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all’organo che svolge la funzione di controllo si

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.

6-quinquies. Per “negoziazione algoritmica” si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l’avvio dell’ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantità o le modalità di gestione dell’ordine dopo l’invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni.

6-sexies. Per “accesso elettronico diretto” si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l’utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia che l’accordo comporti l’utilizzo da parte del terzo dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) o meno (accesso sponsorizzato).

6-septies. Per “tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza” si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:

- i) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l’inserimento algoritmico dell’ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;
- ii) determinazione da parte del sistema dell’inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell’ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
- iii) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.

7. Per “pratica di vendita abbinata”: si intende l’offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento dello stesso accordo o pacchetto.

8. Per “deposito strutturato” si intende un deposito quale definito all’articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali:

- a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l’Euribor o il Libor;
- b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari;
- c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali», o
- d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio.

9. Per “dispositivo di pubblicazione autorizzato” o “APA” si intende un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014.

9-bis. Per “fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione” o “CTP” si intende un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA i report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12 e 13 e 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati atualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

9-ter. Per “meccanismo di segnalazione autorizzato” o “ARM” si intende un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorità competenti o all’AESFEM per conto delle imprese di investimento.

9-quater. Per “servizi di comunicazione dati” si intende la gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM).

9-quinquies. Per “fornitore di servizi di comunicazione dati” si intende un APA, un CTP o un ARM.

10. Per “Stato membro d’origine dell’impresa di investimento”, si intende:

i) se l’impresa di investimento è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale;

ii) se l’impresa di investimento è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetta, l’impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale.

10.1) Per “Stato membro d’origine del mercato regolamentato” si intende lo Stato membro in cui è registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, Stato membro in cui è situata la propria direzione generale;

10.2) Per “Stato membro d’origine di un APA, di un sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato:

i) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione generale-;

ii) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione è una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale;

iii) se, in base al diritto nazionale cui è soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in cui è situata la sua direzione generale.

10-bis. Per “Stato membro ospitante l’impresa di investimento”, si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un’impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attività di investimento.

10-bis.2 Per “Stato membro ospitante il mercato regolamentato” si intende lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l’accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro.

11. Per “prodotto energetico all’ingrosso” si intende un prodotto energetico all’ingrosso quale definito all’articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011.

11-bis. Per “derivati su merci agricole” si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all’articolo 1 e all’allegato I, parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

12.] Per “emittente sovrano” si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito:

i) l’Unione Europea;

ii) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un’agenzia o una società veicolo di tale Stato membro;

iii) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione;

iv) una società veicolo per conto di diversi Stati membri;

v) un ente finanziario internazionale costituito da due o più Stati membri con l’obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi finanziarie; o

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

vi) la Banca europea per gli investimenti.]

12-bis. Per “debito sovrano” si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano.

13. Per “supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che:

a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e

b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.

[...]

Art. 3
(Provvedimenti)

[...]

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della Consob sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri provvedimenti rilevanti relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza sono pubblicati –dalla Banca d'Italia nel proprio sito internet e dalla CONSOB nel sito internet della Banca d'Italia o della Consob, in formato elettronico, nel proprio Bollettino; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 195-bis.

[...]

Art. 4
(Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio)

[...]

2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF e la Banca Centrale Europea (BCE) al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea ~~e,~~ e la BCE accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.

2-ter. La Consob è il punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di servizi e attività di investimento svolti da soggetti abilitati, di sedi di negoziazione ed esecuzione e di servizi di comunicazione date di mercati regolamentati. La Consob interessa la Banca d'Italia per gli aspetti di competenza di questa ultima. La Banca d'Italia trasmette le informazioni contestualmente all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che le ha richieste e alla Consob.

[...]

5. La Banca d'Italia e la Consob possono scambiare informazioni:

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

- a) con autorità amministrative e giudiziarie nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti abilitati;
- b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei sistemi di indennizzo;
- c) ~~con gli organismi preposti alla compensazione o alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati con le controparti centrali e i depositari centrali;~~
- d) con ~~le società di gestione dei mercati~~ i gestori delle sedi di negoziazione, al fine di garantire il regolare funzionamento ~~dei mercati da esse gestiti~~ delle sedi da essi gestite.

[...]

13-bis. Ai fini della cooperazione, mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM, la Consob e la Banca d'Italia stabiliscono con il Ministero della Giustizia, anche sulla base di un protocollo d'intesa, le modalità di acquisizione delle informazioni relative alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, per i reati di cui all'articolo 2638 c.c. e agli articoli 166, 167, 168, 169, 170-bis e 173-bis, per la successiva comunicazione all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 195-ter, comma 1-bis.

13-ter. Per i medesimi fini di cui al comma 13-bis e fermo restando il divieto di cui all'articolo 329 c.p.p., la Consob e la Banca d'Italia possono richiedere informazioni all'Autorità giudiziaria procedente in ordine alle indagini e ai procedimenti penali per i reati previsti dal comma 13-bis.

[...]

Art. 4-quater

(Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

~~1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.~~

~~2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.~~

2-bis. La Banca d'Italia, la Consob, l'IVASS e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono le autorità competenti per il rispetto degli obblighi posti dal regolamento di cui al comma 1 a carico dei soggetti vigilati dalle medesime autorità, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente nei confronti delle controparti non finanziarie, che non siano soggetti vigilati da altra autorità ai sensi del comma 2-bis del presente articolo, per il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9, 10 e 11 del medesimo regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

dall'articolo 187-octies del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

~~4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.~~

~~5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.~~

N.B. I nuovi articoli 4-sexies e 4-septies sostituiscono, integrandone il contenuto, gli attuali articoli 8-bis e 8-ter.

Art. 4-sexies
(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

1. I soggetti che svolgono le attività disciplinate alle Parti II e III adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire violazioni, delle norme disciplinanti l'attività svolta nonché del Regolamento UE n. 596/2014.

2. Alle società di consulenza finanziaria di cui all'art. 18-ter e ai gestori di portali di cui all'art. 50-quinquies, il comma 1 si applica limitatamente alle segnalazioni di violazioni del Regolamento UE n. 596/2014.

3. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a garantire:

a) la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione; l'identità del segnalante è sottratta all'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e non può essere rivelata per tutte le fasi della procedura, salvo suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato;

b) la tutela adeguata del soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) un canale specifico, indipendente e autonomo per la segnalazione;

d) con riferimento alle violazioni di cui alla Parte V, Titolo I-bis, il diritto del presunto responsabile della violazione di essere ascoltato prima dell'adozione di qualsiasi decisione nei suoi confronti, salvo ogni ulteriore diritto di difesa. Si applica l'articolo 24, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. La presentazione di una segnalazione nell'ambito della procedura di cui al comma 1 non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, salve le ipotesi di segnalazione effettuate in mala fede e recanti informazioni false.

5. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti di cui ai commi 1 e 2, le autorità competenti adottano le disposizioni attuative del presente articolo.

Art. 4-septies
(Procedura di segnalazione alle Autorità di Vigilanza)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. Le Autorità di cui all'art. 4, comma 1:

a) ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti indicati dall'art. 4-sexies, comma 1, segnalazioni che si riferiscono a violazioni delle norme del presente decreto legislativo, nonché di atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

b) le Autorità tengono conto dei criteri previsti all'articolo 4-sexies, comma 3, lett. a) e b) e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni;

c) si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza;

d) prevedono, mediante protocollo d'intesa, le opportune misure di coordinamento nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ivi compresa l'applicazione delle relative sanzioni, in modo da coordinare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati.

3. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione dei documenti relativi alle segnalazioni di cui al comma 1 è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante e del segnalato.

Art. 4-octies
(Esenzioni)

1. Le disposizioni contenute nella Parte II [,Titolo II, ad eccezione dell'articolo 25-ter,] non si applicano:

a. alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

b. ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo e;

c. ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto legislativo per gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB;

d. ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti :

i) siano market maker,

ii) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione,

iii) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o

iv) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti.

I gestori di organismi di investimento collettivo del risparmio, le SICAV, le SICAF e i relativi depositari e i soggetti esentati a norma delle lettere a), f), g) e h) non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera. Gli altri

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

- soggetti esentati a norma del presente articolo non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare la condizione ii) enunciata nella presente lettera.
- e. agli operatori soggetti agli obblighi previsti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;
 - f. alla Banca centrale Europea, alla Banca d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione Europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione Europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;
 - g. ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell'Unione Europea, nonché ai loro soggetti depositari;
 - h. ai soggetti:
 - i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, escluse quelle che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti; o
 - ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissioni o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;purché:
 - 1. per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, di attività bancarie ai sensi T.U. bancario o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;
 - 2. tali persone non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e
 - 3. dette persone comunicano formalmente ogni anno alla Consob che si servono di tale esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i) e ii) sia accessoria all'attività principale³;
 - i. ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla presente direttiva, purché tale consulenza non sia specificamente remunerata;
 - j. agli «agenti di cambio» le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201, ad eccezione degli articoli 6, commi 1, lettera b), 2 e 2-bis; 6-bis; 6-ter; 7-sexies, commi 2, 3 e 4; 21; 22; 23; 24; 25; 31 e 32.
 - k. ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE quando svolgono le loro

³ Norma transitoria da introdurre nel decreto legislativo di recepimento dell'articolo 9 della LDE -2014: I soggetti, aventi sede nel territorio della Repubblica diversi dalle Sim e dalle banche, e non rientranti nell'elenco di cui all'art. 4-octies, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, possono continuare ad esercitare tale attività purché entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti.

Tale esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;

1. ai depositari centrali autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) n. 909 del 2014 salvo quanto previsto dall'articolo 80-ter del presente decreto.

PARTE II - DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI E POTERI DI VIGILANZA

CAPO I – VIGILANZA

Art. 5

(Finalità e destinatari della vigilanza)

1. La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per obiettivi:

- a) la salvaguardia della fiducia nel sistema finanziario;
- b) la tutela degli investitori;
- c) la stabilità e il buon funzionamento del sistema finanziario;
- d) la competitività del sistema finanziario;
- e) l'osservanza delle disposizioni in materia finanziaria.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio, la stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari.

3. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

4. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari secondo le competenze definite dai commi 2 e 3.

5. La Banca d'Italia e la Consob operano in modo coordinato anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati e si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti assunti e delle irregolarità rilevate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-bis. La Banca d'Italia e la Consob, al fine di coordinare l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti abilitati, stipulano un protocollo d'intesa, avente ad oggetto:

- a) i compiti di ciascuna e le modalità del loro svolgimento, secondo il criterio della prevalenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

b) lo scambio di informazioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

5-ter. Il protocollo d'intesa di cui al comma 5-bis è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite, ~~ed è allegato al regolamento di cui all'articolo 6, comma 2 bis.~~

~~CAPO I bis POTERI REGOLAMENTARI~~

Art. 6

~~(Vigilanza regolamentare Poteri regolamentari)~~

01. Nell'esercizio ~~delle funzioni di vigilanza regolamentare dei poteri regolamentari~~, la Banca d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:

- a) valorizzazione dell'autonomia decisionale dei soggetti abilitati;
- b) proporzionalità, intesa come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
- c) riconoscimento del carattere internazionale del mercato finanziario e salvaguardia della posizione competitiva dell'industria italiana;
- d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.

02. Per le materie disciplinate dalla direttiva 2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca d'Italia e la Consob possono mantenere o imporre nei regolamenti obblighi aggiuntivi a quelli previsti dalla direttiva medesima solo nei casi eccezionali in cui tali obblighi sono obiettivamente giustificati e proporzionati, tenuto conto della necessità di fare fronte a rischi specifici per la protezione degli investitori o l'integrità del mercato che non sono adeguatamente considerati dalle disposizioni comunitarie e se almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

- a) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte sono particolarmente rilevanti, considerata la struttura del mercato italiano;
- b) i rischi specifici cui gli obblighi aggiuntivi sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo l'emanazione delle disposizioni comunitarie pertinenti per materia.

03. La Banca d'Italia e la Consob comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le disposizioni regolamentari recanti gli obblighi aggiuntivi di cui al comma 02 ai fini della loro notifica alla Commissione europea.

1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina con regolamento:

a) gli obblighi delle Sim e delle Sgr in materia di adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle stesse materie e sul governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;

b) gli obblighi delle Sim, delle imprese di ~~investimento extracomunitarie paesi terzi~~, delle Sgr, nonché degli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo elenco~~ previsto dall'articolo 10~~67~~ del Testo unico bancario, delle banche italiane ~~e delle banche extracomunitarie~~, autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;

c) le regole applicabili agli Oicr italiani aventi a oggetto:

- 1) i criteri e i divieti relativi all'attività di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
- 2) le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio, limitatamente agli Oicr diversi dai FIA riservati. La Banca d'Italia può prevedere l'applicazione ai FIA italiani riservati di limiti di leva finanziaria massima e di norme prudenziali per assicurare la stabilità e l'integrità del mercato finanziario;
- 3) gli schemi tipo e le modalità di redazione dei prospetti contabili che le società di gestione del risparmio, le Sicav e le Sicaf redigono periodicamente;
- 4) i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di Oicr;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

5) i criteri e le modalità da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui è investito il patrimonio e la periodicità della valutazione. Per la valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati, la Banca d'Italia può prevedere il ricorso a esperti indipendenti e richiederne l'intervento anche in sede di acquisto e vendita dei beni da parte del gestore;

6) le condizioni per la delega a terzi della valutazione dei beni in cui è investito il patrimonio dell'Oicr e del calcolo del valore delle relative quote o azioni

d) gli obblighi dei soggetti abilitati relativi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, in materia di:

1) governo societario e ~~esmessi~~, requisiti generali di organizzazione, compresa l'attuazione dell'articolo 8-bis4-sexies,

1-bis) sistemi di remunerazione e di incentivazione;

2) continuità dell'attività;

3) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l'istituzione della funzione di controllo della conformità alle norme;

4) gestione del rischio dell'impresa;

5) audit interno;

6) responsabilità dell'alta dirigenza;

7) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività. ~~In~~ conformità all'articolo 5, comma 3, la Banca d'Italia acquisisce l'intesa della Consob per i profili di competenza relativamente alle materie di cui alla presente lettera, numeri 1), 1bis), 2), 6) e 7).

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), prevedono la possibilità di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonché di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni.

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, tenuto conto delle differenti esigenze di tutela degli investitori connesse con la qualità e l'esperienza professionale dei medesimi, disciplina con regolamento gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:

a) trasparenza, ivi inclusi:

1) gli obblighi informativi nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché della gestione collettiva del risparmio, con particolare riferimento al grado di rischiosità di ciascun tipo specifico di prodotto finanziario e delle gestioni di portafogli offerti, all'impresa e ai servizi prestati, alla salvaguardia degli strumenti finanziari o delle disponibilità liquide detenuti dall'impresa, ai costi, agli incentivi e alle strategie di esecuzione degli ordini;

2) le modalità e i criteri da adottare nella diffusione di comunicazioni pubblicitarie e promozionali e di ricerche in materia di investimenti;

3) gli obblighi di comunicazione ai clienti relativi all'esecuzione degli ordini, alla gestione di portafogli, alle operazioni con passività potenziali e ai rendiconti di strumenti finanziari o delle disponibilità liquide dei clienti detenuti dall'impresa;

3-bis) gli obblighi informativi nei confronti degli investitori dei FIA italiani, dei FIA UE e dei FIA non UE;

b) correttezza dei comportamenti, ivi inclusi:

1) gli obblighi di acquisizione di informazioni dai clienti o dai potenziali clienti ai fini della valutazione di adeguatezza o di appropriatezza delle operazioni o dei servizi forniti;

2) le misure per eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per i clienti;

3) gli obblighi in materia di gestione degli ordini;

4) l'obbligo di assicurare che la gestione di portafogli si svolga con modalità aderenti alle specifiche esigenze dei singoli investitori e che quella su base collettiva avvenga nel rispetto degli obiettivi di investimento dell'Oicr;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

5) le condizioni alle quali possono essere corrisposti o percepiti incentivi.

c) prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, relativi:

1) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento, ivi incluse quelle per:

- a) -la governance degli strumenti finanziari e dei depositi strutturati;
- b) la percezione o la corresponsione di incentivi;

2) alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione della gestione collettiva del risparmio;

3) alle modalità di esercizio della funzione di controllo della conformità alle norme;

4) al trattamento dei reclami;

5) alle operazioni personali;

6) alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, ivi inclusi quelli derivanti dai sistemi di remunerazione e di incentivazione;

7) alla conservazione delle registrazioni;

8) alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela in materia di investimenti o informazioni su strumenti finanziari, servizi di investimento o accessori per conto dei soggetti abilitati.

2. quater bis. -“Con riferimento alle materie indicate al comma 1, lettera d), numeri 1, 1-bis, 2, 6 e 7 e al comma 2, lettera c), n. 6, l’Autorità competente per l’adozione del regolamento acquisisce l’intesa dell’altra Autorità sugli aspetti di disciplina rilevanti per le finalità di relativa competenza di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, che sono specificati nel protocollo di cui all’articolo 5, comma 5-bis.

Per l’esercizio della vigilanza ai sensi della presente Parte, sono competenti la Banca d’Italia per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, lettera d), numeri 1, 1-bis, 2, 6 e 7 e la Consob per il rispetto delle disposizioni adottate ai sensi del comma 2, lettera c), n. 6; inoltre, la Banca d’Italia e la Consob, in relazione agli aspetti sui quali hanno fornito l’intesa e per le finalità di cui all’articolo 5, commi 2 e 3, possono:

a) esercitare i poteri di vigilanza informativa e di indagine loro attribuiti dal presente Capo, anche al fine di adottare i provvedimenti di intervento di propria competenza, secondo le modalità previste nel protocollo;

b) comunicare le irregolarità riscontrate all’altra Autorità ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.”

~~2 bis. La Banca d’Italia e la Consob disciplinano congiuntamente mediante regolamento, con riferimento alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento, nonché alla gestione collettiva del risparmio, gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di:~~

~~a) governo societario, requisiti generali di organizzazione, sistemi di remunerazione e di incentivazione;~~

~~b) continuità dell’attività;~~

~~c) organizzazione amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di cui alla lettera e);~~

~~d) procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi di investimento e delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio;~~

~~e) controllo della conformità alle norme;~~

~~f) gestione del rischio dell’impresa;~~

~~g) audit interno;~~

~~h) responsabilità dell’alta dirigenza;~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

i) trattamento dei reclami;

j) operazioni personali;

k) esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività;

l) gestione dei conflitti di interesse, potenzialmente pregiudizievoli per i clienti;

m) conservazione delle registrazioni;

n) procedure anche di controllo interno, per la percezione o corresponsione di incentivi.

2-ter. Per l'esercizio della vigilanza, nelle materie di cui al comma 2 bis, sono competenti:

a) la Banca d'Italia per gli aspetti previsti dalle lettere a), b), c), f), g) e h);

b) la Consob per gli aspetti previsti dalle lettere d), e), i), j), l) m) e n);

e) la Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive funzioni di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, per gli aspetti previsti dalla lettera k).

2-terquinquiesquater. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:

a) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra gestori di sistemi multilaterali di negoziazione e i partecipanti ai medesimi;

b) le condizioni alle quali i soggetti abilitati non sono obbligati a osservare le disposizioni regolamentari di cui al comma 2, lettera b), numero 1), quando prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere b) ed e);

c) la disciplina specifica di condotta applicabile ai rapporti tra soggetti abilitati e clienti professionali;

d) le norme di condotta che non si applicano ai rapporti fra soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e), e controparti qualificate, intendendosi per tali:

1) le imprese di investimento, le banche, le imprese di assicurazioni, gli Oicr, i gestori, i fondi pensione, [gli intermediari finanziari iscritti nell'albo gli elenechi previsti dall'gli articoli 106 e 113 del testo unico bancario], le società di cui all'articolo 18 del testo unico bancario, gli istituti di moneta elettronica, le fondazioni bancarie, i Governi nazionali e i loro corrispondenti uffici, compresi gli organismi pubblici incaricati di gestire il debito pubblico, le banche centrali e le organizzazioni sovranazionali a carattere pubblico;

~~2) le imprese la cui attività principale consista nel negoziare per conto proprio merci e strumenti finanziari derivati su merci;~~

~~3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati;~~

~~4) le altre categorie di soggetti privati individuati con regolamento dalla Consob, sentita Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri di cui alla direttiva 2004/39/CE- 2014/65/UE e alle relative misure di esecuzione;~~

~~5) le categorie corrispondenti a quelle dei numeri precedenti di soggetti di Paesi non appartenenti all'Unione europea.~~

~~2-quaterquatersexiesquinquies.~~ La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

~~2-quinquiesseptiessexies.~~ Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.

~~2-sexiesoctiessepties.~~ Le disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma ~~2-bis, lettera a) 1, lett. d), numero 1-bis~~, possono prevedere che determinate decisioni in materia di remunerazione e di incentivazione siano rimesse alla

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

competenza dell'assemblea dei soci, anche nel modello dualistico di amministrazione e controllo, stabilendo quorum costitutivi e deliberativi anche in deroga a norme di legge .

2-~~octiesseptiesnovies~~. E' nullo qualunque patto o clausola non conforme alle disposizioni in materia di sistemi di remunerazione e di incentivazione emanate ai sensi del comma ~~2-bis, lettera a)~~ 1, lett. d), numero 1), o contenute in atti dell'Unione europea direttamente applicabili. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto, ove possibile, con i parametri indicati nelle disposizioni suddette nei valori più prossimi alla pattuizione originaria.

2-~~octies,deciesnovies~~. I soci e gli amministratori dei soggetti abilitati, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi.

CAPO I TER — POTERI DI INDAGINE

Art. 6-bis

(Poteri informativi e di indagine)

1. La Banca d'Italia può chiedere, nell'ambito delle sue competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi.

1-bis. Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

1.ter. I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

2. La Consob, nell'ambito delle sue competenze può:

a) chiedere a chiunque la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, che possano essere pertinenti ai fini dell'esercizio della propria funzione di vigilanza;

b) procedere ad audizione personale nei confronti di chiunque possa essere in possesso di informazioni pertinenti.

3. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può altresì nei confronti dei soggetti abilitati:

a) procedere a perquisizioni nei modi previsti dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) richiedere le registrazioni esistenti relative a conversazioni telefoniche, comunicazioni elettroniche o scambi di dati conservate da un soggetto abilitato;

c) richiedere le registrazioni detenute da un operatore di telecomunicazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e gli scambi di dati di un soggetto abilitato.

d) avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo la comunicazione di dati ed informazioni anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed accedere al sistema informativo dell'anagrafe tributaria secondo le modalità previste dagli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo 12 luglio 1991, n. 212;

e) richiedere la comunicazione di dati personali anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

f) avvalersi, ove necessario, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo le modalità indicate dall'articolo 3, comma 4, lettera b), del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, nonché acquisire anche mediante accesso

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

diretto i dati contenuti nell'archivio indicato all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;

g) accedere direttamente, mediante apposita connessione telematica, ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia.

h) avvalersi, ove necessario, anche mediante connessione telematica, dei dati contenuti nell'apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

4. I poteri di cui al comma 3, lettere a) e c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

5. Nei casi previsti dal comma 2 lettera b), dal comma 3 lettera a) e dal comma 6 viene redatto processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

6. Nell'esercizio dei poteri previsti dai commi 2 e 3 la Consob può avvalersi della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi.

7. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di finanza nell'assolvimento dei compiti previsti dal comma 6 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono, senza indugio, comunicati esclusivamente alla Consob.

8. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare il potere previsto dal comma 2, lettera b), nei confronti degli esponenti e del personale dei soggetti abilitati. In tale caso si applica il comma 5.

Art. 6-ter
(Poteri ispettivi)

1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle disposizioni normative europee, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari nei confronti dei soggetti abilitati e di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

1-bis. Al fine di verificare l'osservanza da parte di un soggetto abilitato delle disposizioni di cui alla presente parte, la Consob, previa autorizzazione del procuratore della Repubblica, può esercitare il potere di cui al comma 1 anche nei confronti di soggetti, diversi da quelli ivi indicati, che abbiano intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale con il soggetto abilitato.

1-ter. La Consob può richiedere a revisori legali o società di revisione legale da essa designati di procedere a verifiche ispettive. La Consob provvede a sostenere gli oneri rivenienti dall'attuazione di tali disposizioni mediante ricorso alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri rivenienti dal presente comma non si applicano le disposizioni in materia di contenimento della spesa delle pubbliche amministrazioni.

1. quater. Nei casi previsti dai commi da 1 a 1-ter del presente articolo la Consob redige processo verbale dei dati e delle informazioni acquisite o dei fatti accertati e delle dichiarazioni rese dagli interessati, i quali sono invitati a firmare il processo verbale e hanno diritto di averne copia.

2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato ~~UE comunitario~~ di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.

4. Le autorità competenti di uno Stato UE, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche ~~UE-comunitarie~~ e di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato ~~comunitario-UE~~ lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.

5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati ~~extra non UE-comunitari~~ modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.

~~CAPO I QUATER – POTERI DI INTERVENTO~~

Art. 7

~~(Poteri di Intervento sui soggetti abilitati)~~

1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono, con riguardo ai soggetti abilitati:

- a) convocare gli amministratori, i sindaci e il personale;
- b) ordinare la convocazione degli organi collegiali, fissandone l'ordine del giorno;
- c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b).

1-bis. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì convocare gli amministratori, i sindaci e il personale di coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti.

1.ter.- La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono pubblicare avvertimenti al pubblico.

1-quater. La Consob può intimare ai soggetti abilitati di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a [tre anni], dell'attività professionale di un soggetto ove possa essere di pregiudizio per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

2. La Banca d'Italia può adottare, a fini di stabilità, provvedimenti specifici aventi a oggetto le materie disciplinate dall' articolo 6, comma 1, lettera a), e, ove la situazione lo richieda: adottare, sentita la Consob, provvedimenti restrittivi o limitativi concernenti i servizi, le attività, le operazioni e la struttura territoriale; vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, vietare il pagamento di interessi; fissare limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nei soggetti abilitati, quando sia necessario per il mantenimento di una solida base patrimoniale. I provvedimenti possono essere emanati nei confronti di uno o più soggetti abilitati, nonché di una o più categorie di essi .

2-bis. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Consob, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del soggetto abilitato; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

2.ter. La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può disporre, sentita la Banca d'Italia, la rimozione di uno o più esponenti aziendali di Sim, banche, società di gestione del risparmio, Sicav e Sicaf, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio alla trasparenza e correttezza dei

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

comportamenti dei soggetti abilitati; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3. Nell'interesse pubblico o dei partecipanti la Banca d'Italia e la Consob, ciascuna per quanto di competenza, possono ordinare la sospensione o la limitazione temporanea dell'emissione o del rimborso delle quote o azioni di Oicr.

3.bis. La Consob può ordinare la sospensione [per un periodo non superiore a 60 giorni] della commercializzazione o della vendita da parte di soggetti abilitati di strumenti finanziari [o di depositi strutturati] in caso di violazione delle disposizioni di attuazione aventi ad oggetto la materia disciplinata dall'articolo 6, comma 2, lettera c, numero (1)(a).

Art. 7-bis

(Poteri di intervento ~~di cui~~ al Titolo VII, capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014)

1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VII, capo I, del regolamento (UE) n. 600/2014. Esse esercitano i poteri e adottano le misure di vigilanza previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'art. 43, paragrafo 3, del predetto regolamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob è competente per quanto riguarda la protezione degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati finanziari o dei mercati delle merci, nonché per le finalità di cui all'art. 42, comma 2, lettera a) punto ii) del regolamento (UE) n. 600/2014.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario.

5. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, anche sulla base di un apposito protocollo d'intesa, le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni e dell'esercizio da parte della Consob delle funzioni di punto di contatto ai sensi dell'articolo 4 del presente decreto.

6. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 39, paragrafo 3, dall'articolo 42 e dall'art. 43, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 600/2014, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono altresì ordinare la sospensione [per un periodo non superiore a 60 giorni] della commercializzazione o della vendita di strumenti finanziari [o di depositi strutturati] qualora le condizioni di cui agli articoli 40, 41 e 42 del Regolamento UE n. 600/2014 risultino soddisfatte.

4. Ciascuna Autorità esercita i poteri e adotta le misure di vigilanza in conformità ai commi 1 e 6 del presente articolo sentita l'altra Autorità.

Art. 7-ter

(~~Provvedimenti~~ Poteri ingiuntivi nei confronti dei intermediari nazionali e non UE extracomunitari)

1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di ~~investimento e di banche extracomunitari paesi terzi~~ e di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse, anche in via cautelare, la cessazione temporanea o permanente di tali irregolarità.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:

- a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

Art. 7-quater

(Provvedimenti Poteri ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari UE)

1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie UE con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche comunitarie UE con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari.

2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando:

- a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;
- b) risultino violazioni delle norme di comportamento;
- c) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;
- d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario UE in cui l'intermediario ha sede legale.

3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria UE o una banca comunitaria⁴- UE operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.

3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie UE con succursale in Italia ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.

⁴ Mantenere la formulazione presente anche nel TUB?

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento ~~comunitaria- UE~~ o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine .

Art. ~~Art-7~~-quinquies

(ProvvedimentiPoteri ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)

1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.

1-bis. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinché assuma i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine, adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oicr.

Art. ~~Art-7~~-sexies

(Sospensione degli organi amministrativi)

1. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.

3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.

4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.

5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di paesi terzi diverse dalle banche-investimento-extraeuropee. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.

6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

Art. 7- septies

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

(Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1. [La Consob] L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. [La Consob] L'Organismo può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il soggetto iscritto all'albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;

b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;

c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;

d) reati previsti dal presente decreto.

Art. 7-octies

(Poteri di contrasto all'abusivismo)

La Consob può nei confronti di chiunque offre o svolge servizi o attività di investimento tramite la rete internet senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

a) rendere pubblica, anche in via cautelare, la circostanza che il soggetto non è autorizzato allo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 1, comma 5;

b) ordinare di porre termine alla violazione.

Art. 7-noviesbis

(Riserve di capitale)

1. La Banca d'Italia adotta le misure sulle riserve di capitale previste dal capo IV del titolo VII della direttiva 2013/36/UE, nonché quelle di natura macroprudenziale previste dal regolamento UE n. 575/2013, quale autorità designata ai sensi di tali normative comunitarie nei confronti delle Sim e delle succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche investimento extracomunitarie.

Art. 8

(Vigilanza informativa (Doveri informativi dei soggetti abilitati))

}

1. omissis

~~La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalle stesse stabiliti. La Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono chiedere informazioni al personale dei soggetti abilitati, anche per il tramite di questi ultimi~~

}

1-bis. Gli OICR che investono in crediti partecipano alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che la partecipazione

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

alla centrale dei rischi avvenga per il tramite di banche e intermediari iscritti all'albo di cui all'articolo 106.

1-ter. ~~Gli obblighi previsti dal comma 1 si applicano anche a coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.~~

2. ~~I poteri previsti dal comma 1 possono essere esercitati anche nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.~~

3. Il collegio sindacale dei soggetti abilitati informa senza indugio la Banca d'Italia e la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf. A tali fini lo statuto delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav o delle Sicaf comunicano senza indugio alla Banca d'Italia e alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci o sui prospetti periodici degli Oicr.

5. I commi 3, primo periodo, e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano le Sim, le società di gestione del risparmio, le Sicav o le Sicaf o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 23 del testo unico bancario.

5-bis. ~~La Consob, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies. La Banca d'Italia, nell'ambito delle sue competenze, può esercitare sui soggetti abilitati i poteri previsti dall'articolo 187-octies, comma 3, lettera c).~~

6. I commi 3, 4 e 5 5-bis si applicano alle banche limitatamente alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento.

Art. 8 bis

(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)

~~1. I soggetti abilitati e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività svolta.~~

~~2. Le procedure previste al comma 1 sono idonee a:~~

~~a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;~~

~~b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;~~

~~c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.~~

~~3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.~~

~~4. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non si applica con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~5. La Banca d'Italia e la Consob emanano, con regolamento congiunto, le disposizioni attuative del presente articolo.~~

~~Art. 8 ter~~

~~(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia e alla Consob)~~

~~1. La Banca d'Italia e la Consob ricevono, ciascuna per le materie di propria competenza, da parte del personale dei soggetti abilitati e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme della parte II, titolo I, II e III del presente decreto legislativo, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.~~

~~2. La Banca d'Italia e la Consob tengono conto dei criteri previsti all'articolo 8 bis, comma 2, lettere a) e b), e possono stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.~~

~~3. La Banca d'Italia e la Consob si avvalgono delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.~~

~~4. Nel caso di accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 8 bis, commi 3 e 4.~~

Art. 10

omissis

~~(Vigilanza ispettiva 1. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze e in armonia con le disposizioni comunitarie, effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso i soggetti abilitati.~~

~~1 bis. La Consob può richiedere al soggetto incaricato della revisione legale dei conti di procedere a verifiche ispettive. Le relative spese, la cui congruità è valutata dalla Consob, sono poste a carico del soggetto ispezionato.~~

~~1 ter. La Banca d'Italia e la Consob possono effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari anche presso coloro ai quali i soggetti abilitati abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.~~

~~2. Ciascuna autorità comunica le ispezioni disposte all'altra autorità, la quale può chiedere accertamenti su profili di propria competenza.~~

~~3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di Sim, di Sgr e di banche stabilite sul territorio di detto Stato ovvero concordare altre modalità per le verifiche.~~

~~4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la Consob, possono ispezionare, anche tramite loro incaricati, le succursali di imprese di investimento, di banche comunitarie e di società di gestione UE e di GEFIA UE dalle stesse autorizzate, stabilite nel territorio della Repubblica. Se le autorità di uno Stato comunitario lo richiedono, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono direttamente agli accertamenti ovvero concordano altre modalità per le verifiche.~~

~~5. La Banca d'Italia e la Consob possono concordare, nell'ambito delle rispettive competenze, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari modalità per l'ispezione di succursali di imprese di investimento e di banche insediate nei rispettivi territori.~~

Art. 12

(Vigilanza sul gruppo)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. La Banca d'Italia impartisce alla società posta al vertice del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), disposizioni riferite al complesso dei soggetti individuati ai sensi del medesimo articolo, aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma ~~a~~ⁱ-1, lettera a), ~~e lettera d), nn. 1), 1-bis), 2), 3), e- 5), e comma 1-bis-e 2-bis, lettere a), b), c) e g).~~ Ove lo richiedano esigenze di stabilità, la Banca d'Italia può emanare nelle stesse materie disposizioni di carattere particolare.

1-bis. In armonia con la disciplina comunitaria, la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

2. La società capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle singole componenti del gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia. Gli organi amministrativi delle società del gruppo sono tenuti a fornire ogni dato e informazione per l'emanazione delle disposizioni e la necessaria collaborazione per il rispetto delle norme sulla vigilanza consolidata.

3. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), al soggetto che controlla la società capogruppo di cui all'articolo 11, comma 1-bis, la Sim o la società di gestione del risparmio, nonché a quelli che sono controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), la trasmissione, anche periodica, di dati e informazioni.

3-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può impartire disposizioni, ai sensi del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti inclusi nel gruppo individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b).

4. ...omissis...

5. La Banca d'Italia e la Consob possono, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) effettuare ispezioni presso i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b) al fine esclusivo di verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni forniti, effettuare ispezioni presso i soggetti controllati, direttamente o indirettamente, ovvero partecipati almeno per il venti per cento da uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b);

b-bis) effettuare ispezioni presso soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti da parte dei soggetti indicati dalle lettere a) e b), limitatamente alle finalità ivi richiamate .

5-bis. Nell'esercizio della vigilanza su base consolidata, la Banca d'Italia può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 7, comma 2, nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).

5-ter. La Banca d'Italia può disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione del gruppo, la rimozione di uno o più esponenti aziendali della capogruppo; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 13, salvo che sussista urgenza di provvedere.

5-quater. La Banca d'Italia e la Consob possono chiedere, nell'ambito delle rispettive competenze, informazioni anche al personale dei soggetti indicati al comma 3, anche per il tramite di questi ultimi.

5-quinquies. Gli obblighi previsti dai commi 2 e 3 si applicano anche ai soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

5-sexies. Alla società capogruppo si applicano gli articoli 6, commi 2-~~sexies~~^{ies} e 2-~~septies~~^{ies}, e 7, commi 1 e 1-bis .

[...]

TITOLO II - SERVIZI E ATTIVITA' DI INVESTIMENTO

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

Capo I
Soggetti e autorizzazione

Art. 18
(*Soggetti*)

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato alle Sim, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi imprese di investimento, e alle banche italiane e, alle banche UE.
2. Le Sgr possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *d)* ed *f)*. Le Sgr possono, altresì, prestare professionalmente nei confronti del pubblico il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettera *e)*, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di FIA. Le società di gestione UE possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *d)* ed *f)*, qualora autorizzate nello Stato membro d'origine.
3. Gli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo~~elenco previsto dall'articolo ~~107~~ 106 del testo unico bancario possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi e le attività previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *b)*, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché il servizio previsto dall'articolo 1, comma 5, lettere *c)* e *c-bis*).
- 3-bis. ~~Le società di gestione~~ I gestori di mercati regolamentati possono essere abilitate a svolgere l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere ~~e a g) e h).~~
4. Le Sim possono prestare professionalmente nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:

- a)* può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono esercitare i nuovi servizi e attività;
- ~~*b)* adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni comunitarie.~~

Art. 18-bis
(*Consulenti finanziari autonomi*)

1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ~~e la Banca d'Italia e~~ la Consob, ed iscritte nell'albo in una sezione apposita dell'albo di cui all'art. 31, comma ~~24~~, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari ed a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere ~~somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei fondi o titoli appartenenti ai~~ clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.
- 1-bis. Ai consulenti finanziari autonomi si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all'art. 31, comma 6.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

2 ...omissis...

3. ...omissis...

4. ... omissis...

5. ...omissis...

~~6. L'[organismo] di cui al comma 2¹⁸⁹:~~

~~a) provvede all'iscrizione nell'albo, previa verifica dei necessari requisiti, delle persone fisiche che ne facciano richiesta al fine di prestare l'attività di cui al comma 1, e ne dispone la cancellazione qualora vengano meno i requisiti;~~

~~b) vigila sul rispetto delle disposizioni di cui alle lettere c), d), e), g) del comma 7;~~

~~c) per i casi di violazione delle regole di condotta, di cui al comma 7, lettera d), delibera, dopo aver sentito il soggetto interessato, in relazione alla gravità dell'infrazione e in conformità alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), il richiamo scritto, il pagamento di un importo da euro cinquecento a euro venticinquemila, la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi, ovvero la radiazione dal medesimo;~~

~~d) svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo;~~

~~e) può richiedere agli iscritti nell'albo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, secondo le modalità e nei termini dallo stesso determinati;~~

~~f) può effettuare nei confronti degli iscritti ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché procedere ad audizione personale.~~

~~7. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:~~

~~a) alla formazione dell'albo e alle relative forme di pubblicità;~~

~~b) alla iscrizione nell'albo, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nell'albo;~~

~~c) alle cause di incompatibilità;~~

~~d) alle regole di condotta che gli iscritti nell'albo devono rispettare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;~~

~~e) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;~~

~~f) all'attività dell'organismo, con specifico riferimento ai compiti di cui al comma 6;~~

~~g) all'aggiornamento professionale degli iscritti.~~

~~8. Avverso le decisioni di cui al comma 6, lettera c), è ammesso ricorso, da parte dell'interessato, alla Consob, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento. La presentazione del ricorso e la decisione sul medesimo avvengono secondo le procedure determinate dalla Consob con il regolamento di cui al comma 7.~~

~~9. Avverso le decisioni adottate dalla Consob ai sensi del comma 8 è ammessa opposizione da parte dell'interessato dinanzi alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 195.~~

~~10. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'organismo.~~

~~11. In caso di inerzia o malfunzionamento dell'organismo la Consob propone motivatamente al Ministro dell'economia e delle finanze l'adozione dei provvedimenti più opportuni, e, per i casi più gravi, lo scioglimento dell'organismo e la nomina di un commissario¹⁹⁰.~~

Art. 18-ter

(Società di consulenza finanziaria)

~~1. A decorrere dal 1° ottobre 2009, lla riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ~~la Banca d'Italia e~~ la Consob, di prestare la consulenza in materia di investimenti relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi d'investimento collettivo, senza detenere ~~somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei fondi o titoli appartenenti ai~~ clienti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita ~~e la Banca d'Italia e~~ la Consob, può prevedere il possesso, da parte degli esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza.

3. Nell'albo di cui all'articolo 18-bis³¹, comma 42, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria per la quale si applicano i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo.

4. Alle società di consulenza finanziaria si applicano i principi e i criteri determinati dalla Consob con il regolamento di cui all'art. 31, comma 6.

Art. 19
(Autorizzazione)

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a) sia adottata la forma di società per azioni;
- b) la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare";
- c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;
- d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;
- ~~e) vengano fornite, oltre alle informazioni richieste ai sensi di cui all'articolo - X 13, comma 5, tutte le informazioni – compresi presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma di attività, che indichi in particolare i tipi di operazioni previste, e la struttura organizzativa – specificate nel Regolamento UE n..../.... ;~~
~~concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonché una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;~~
- f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'articolo 13;
- g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti ~~di~~ onorabilità e soddisfino i criteri stabiliti ~~ai sensi de~~ all'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;
- h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza ~~dalla stessa~~ quando la Sim non abbia iniziato ~~o abbia interrotto~~ lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.

3-bis. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

4. La Banca d'Italia, ~~sentita la Consob per l'attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettera g),~~ autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, sentita la Consob, nonché l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'articolo 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'~~albo elenco~~ previsto dall'articolo ~~106~~ 107 del testo unico bancario.

Art. 20
(Albo)

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo VIII del Regolamento UE n. 600/2014, la Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di paesi terzi diverse dalle banche investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento UE sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo.
2. La Consob comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.
3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco.

Art. 20-bis
(Revoca dell'autorizzazione)

1. Il presente articolo trova applicazione nei casi in cui non ricorrano i presupposti per l'applicazione degli articoli 57, comma 1 e 60 bis.4, nonché degli articoli 17 e 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180 e dell'articolo 80 del T.U. bancario.
2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, revoca l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle Sim quando:
 - a) il soggetto autorizzato rinuncia espressamente all'autorizzazione;
 - b) l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento è interrotto da più di sei mesi;
 - c) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
 - d) vengono meno le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
3. La revoca dell'autorizzazione ai sensi del comma 2 costituisce causa di scioglimento della società. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di revoca, la Sim comunica alla Banca d'Italia [e alla Consob] il programma di liquidazione della società. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può autorizzare, anche contestualmente alla revoca, l'esercizio provvisorio di attività ai sensi dell'articolo 2487 del codice civile. L'organo liquidatore trasmette alla [Consob e alla] Banca d'Italia riferimenti periodici sullo stato di avanzamento della liquidazione. Ove la Banca d'Italia [o la Consob] accerti [no], al momento della revoca dell'autorizzazione o successivamente, la mancata sussistenza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione, è disposta la liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 57], su proposta della Banca d'Italia [e della Consob].
4. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento delle banche, nei casi previsti dal comma 2, è disposta dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

Capo II
Svolgimento dei servizi e delle attività

Art. 21
(Criteri generali)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

- a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
- b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
- c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;
- d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività .

1-bis. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le Sim, le imprese di ~~investimento extracomunitarie~~ paesi terzi, le Sgr, ~~le società di gestione armonizzate GEFIA non UE autorizzati in Italia~~, gli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo~~ elenco previsto dall'articolo 106~~7~~ del testo unico bancario, e le banche italiane ~~e quelle di paesi terzi~~ extracomunitarie:

- a) adottano ogni misura ragionevole idonea ad ~~per~~ identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere ~~con il cliente o fra clienti~~ tra tali soggetti, inclusi i dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi; ~~con il cliente o fra clienti gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei client~~
- a) b) mantengono e applicano disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei loro clienti;
- b) c) quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate a norma della precedente lettera b) non sono sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi ~~quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;~~
- c) d) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.

1-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1-bis si applicano anche ai conflitti di interesse determinati dalla percezione da parte di Sim, imprese di paesi terzi, Sgr, GEFIA non UE autorizzati in Italia, [intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario], banche italiane di incentivi corrisposti da soggetti terzi o dalle politiche di remunerazione e dalle strutture di incentivazione da loro adottate.

2. Nello svolgimento dei servizi le imprese di investimento, le banche e le società di gestione del risparmio possono, previo consenso scritto, agire in nome proprio e per conto del cliente.

Art. 22
(Separazione patrimoniale)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla Sgr, dalla società di gestione UE o dagli intermediari finanziari iscritti nell'~~albo elenco~~ previsto dall'articolo 106~~7~~ del T.U. bancario, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.

2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub depositario nei confronti dell'intermediario o del depositario.

3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa di investimento, la Sgr, la società di gestione UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario e la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. L'impresa di investimento, l'intermediario finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U. bancario, la Sgr e la società di gestione UE non possono utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo.

3.bis. L'impresa di investimento [la Sgr, la società di gestione UE, l'intermediario finanziario iscritto nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario] e la banca non concludono contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà con clienti al dettaglio al fine di assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. La Consob disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione, anche in relazione alla natura professionale dei clienti.

Art. 23
(Contratti)

1. I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, ~~escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f)~~, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo.

2. E' nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

4. Le disposizioni del titolo VI, del T.U. bancario non si applicano:

a) ai servizi e attività di investimento;

b) al collocamento di prodotti finanziari;

c) alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I, a eccezione di quanto previsto dagli articoli 117-bis, 120, 120-bis, 120-ter, 120quater, 127, 128, [128-ter]. In ogni caso, alle operazioni di credito disciplinate dai capi II e [credito ipotecario] nonché ai servizi di pagamento, si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario.

~~Le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario non si applicano ai servizi e attività di investimento, al collocamento di prodotti finanziari nonché alle operazioni e ai servizi che siano~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25 bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario 1845.~~ Nell'ambito della prestazione dei servizi e attività di investimento, agli strumenti finanziari derivati nonché a quelli analoghi individuati ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), non si applica l'articolo 1933 del codice civile.

6. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Art. 24

(Gestione di portafogli)

1. Al servizio di gestione di portafogli si applicano le seguenti regole:

- a) il cliente può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;
- b) il cliente può recedere in ogni momento dal contratto, fermo restando il diritto di recesso dell'impresa di investimento, della società di gestione del risparmio o della banca ai sensi dell'articolo 1727 del codice civile;
- c) la rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari in gestione può essere conferita all'impresa di investimento, alla banca o alla società di gestione del risparmio con procura da rilasciarsi per iscritto e per singola assemblea nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti con regolamento dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

1.bis. Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti

2. Sono nulli i patti contrari alle disposizioni del presente articolo; la nullità può essere fatta valere solo dal cliente.

Art. 24-bis

(Consulenza in materia di investimenti)

1. In caso di esercizio della consulenza in materia di investimenti, il cliente deve essere informato, in tempo utile prima della prestazione del servizio, anche di quanto segue:

- i) se la consulenza è fornita su base indipendente o meno;
- ii) se la consulenza è basata su un'analisi del mercato ampia o più ristretta delle varie tipologie di strumenti finanziari, e in particolare se la gamma è limitata agli strumenti finanziari emessi o forniti da entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o altro stretto rapporto legale o economico, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;
- iii) se verrà fornita ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari raccomandati.

2. Nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente, si applicano le seguenti regole:

- a) deve essere valutata una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

modo da garantire che gli obiettivi di investimento del cliente siano opportunamente soddisfatti e non siano limitati agli strumenti finanziari emessi o forniti:

- i) dal prestatore del servizio o da entità che hanno con esso stretti legami, o
- ii) da altre entità che hanno con il prestatore del servizio stretti legami o rapporti legali o economici, come un rapporto contrattuale talmente stretto da comportare il rischio di compromettere l'indipendenza della consulenza prestata;

b) non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti. Tali benefici non monetari di entità minima devono essere chiaramente comunicati ai clienti.

Art. 25-bis

(~~Depositi strutturati e P~~prodotti finanziari, ~~diversi dagli strumenti finanziari~~, emessi da banche ~~e da~~ imprese di assicurazione)

1. Gli articoli 21, ~~e~~ 23 e 24-bis si applicano all'offerta, alla consulenza e ai contratti aventi ad oggetto depositi strutturati e prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche, alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari, emessi da banche e da imprese di assicurazione. Rimane fermo quanto stabilito ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati ~~e sulle imprese di assicurazione~~ i poteri di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 6-bis, commi 2 e 3, all'articolo 6-ter, commi 1 e 1-bis, 1-ter, all'articolo 7, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-ter e 3-bis, nonché all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 6, fermi restando i poteri della Banca d'Italia previsti dall'articolo 7-bis.

Art. 25-ter

(Prodotti finanziari emessi ~~da banche e~~ da imprese di assicurazione)

1. Gli articoli 21 e 23 si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi ~~da banche e~~ da imprese di assicurazione.

2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la Consob esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di cui agli articoli 6, comma 2, 6-bis, 6-ter e 7, commi 1, 1-bis e 1-ter.

di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2 e 2-bis, lettere d), e), i), j), l), m) ed n), all'articolo 8, commi 1 e 2 e 5-ter, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, commi 1, 1bis, 2ter, 3bis e 3quater.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

4. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'Isvap e la Consob si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione. Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza.

Capo III
Operatività transfrontaliera

Art. 26

(Succursali e libera prestazione di servizi di Sim)

1. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dai regolamenti indicati nel comma 4, possono operare ÷

~~a) in uno Stato comunitario UE attraverso lo stabilimento di succursali ovvero avvalendosi di un agente collegato stabilito nel territorio dello Stato membro ospitante, anche senza stabilirvi succursali, in conformità a quanto previsto dal regolamento indicato nel comma 2;~~

2. La Consob, sentita la Banca d'Italia, procede, in conformità a quanto previsto dai regolamenti indicati nel comma 4, a comunicare all'autorità competente dello Stato membro ospitante le informazioni oggetto della comunicazione di cui al comma 1, a meno di avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM interessata.

3. Le Sim, previa comunicazione alla Consob e in conformità a quanto previsto dai regolamenti indicati nel comma 4, possono operare in uno Stato membro in libera prestazione di servizi, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica.

4. Le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati UE i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante il diritto di stabilimento ovvero attraverso la libera prestazione di servizi sono disciplinate dai Regolamenti UE n.../... (cfr. RTS e ITS in corso di definizione da parte dell'AESFEM).

5. Le SIM possono prestare negli altri Stati UE le attività non ammesse al mutuo riconoscimento, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.

6. Le SIM, possono operare

~~b) in uno Stato extraUEcomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Consob, sentita la Banca d'Italia.~~

~~2. La Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce con regolamento:~~

~~a) le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perché le Sim possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi;~~

~~b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi.~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~37.~~ Costituiscono in ogni caso condizioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai comma 5 e 6 l'esistenza di apposite intese di collaborazione ~~tra la Banca d'Italia, la Consob e con~~ le competenti Autorità dello Stato ospitante ~~e il parere della Consob.~~

8. La Consob, sentita la Banca d'Italia, stabilisce con regolamento:

a) le procedure previste nel caso in cui non intenda procedere alla comunicazione di cui al comma 2, qualora vi siano motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura organizzativa o della situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM interessata;

b) le condizioni e le procedure per il rilascio alle Sim dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati UE, le attività non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extraUE i propri servizi.

Art. 27

(Imprese di investimento comunitarie)

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento UE diverse dalle banche comunitarie possono stabilire succursali nel territorio della Repubblica ovvero avvalersi, anche in assenza dello stabilimento di una succursale, di agenti collegati stabiliti nel territorio della Repubblica. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato di origine; in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (UE) n.../... (cfr. RTS e ITS in corso di definizione da parte dell'AESFEM). ~~La~~ succursale o l'agente collegato ~~iniziano~~ l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione alla Consob.

2. Le imprese di investimento UE diverse dalle banche comunitarie possono esercitare i servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali, anche avvalendosi di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato d'origine, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti indicati nel comma 1. -

3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento: ~~le procedure che le imprese di investimento comunitarie devono rispettare per prestare nel territorio della Repubblica i servizi ammessi al mutuo riconoscimento, ivi incluse~~

a) le procedure relative alle eventuali richieste di modifica da parte della Consob delle disposizioni riguardanti le succursali da stabilire nel territorio della Repubblica;

~~4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina con regolamento b) l'autorizzazione all'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque effettuato da parte delle imprese di investimento~~ UE diverse dalle banche comunitarie nel territorio della Repubblica.

Art. 28

(Imprese di investimento extracomunitarie di paesi terzi)

1. Le imprese di paesi terzi possono esercitare attività di investimento o prestare servizi di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali che soddisfano i criteri stabiliti nella sezione II dell'allegato II mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.

2. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di investimento di paesi terzi diverse dalle banche extracomunitarie è autorizzato dalla Consob, sentita la Banca d'Italia. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di imprese di paesi terzi riconducibili alle banche è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.

3. L'autorizzazione prevista al comma 2 è subordinata :

a) alla sussistenza, in capo alla succursale, di requisiti corrispondenti a quelli previsti dall'articolo 19, comma 1, lettere d), e f) e);

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

b) alla trasmissione di tutte le informazioni – compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi di operazioni previste, e la struttura organizzativa della succursale – specificate ai sensi del comma 4;

cb) all'autorizzazione e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attività di investimento e delle attività dei servizi accessori che le imprese di investimento extracomunitarie di paesi terzi intendono prestare in Italia;

~~e) alla vigenza nello Stato d'origine di disposizioni in materia di autorizzazione, organizzazione e vigilanza equivalenti a quelle vigenti in Italia per le Sim;~~

dd) all'esistenza di apposite intese accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni allo scopo di preservare l'integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;

e) all'esistenza di un accordo con lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme di cui all'articolo 26 del Modello di convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali;

f) all'adesione da parte dell'impresa istante ad un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'articolo 59.

4. La Consob, sentita la Banca d'Italia, disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle imprese di investimento di Paesi terzi diverse dalle banche. La Banca d'Italia, sentita la Consob, disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alle imprese di investimento di paesi terzi riconducibili alle banche.

~~e) al rispetto nello Stato d'origine di condizioni di reciprocità, nei limiti consentiti dagli accordi internazionali². La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza le imprese di investimento extracomunitarie a svolgere i servizi e le attività di investimento e i servizi accessori senza stabilimento di succursali, sempreché ricorrano le condizioni previste dal comma 1, lettere b), c), d), ed e), e venga presentato un programma concernente l'attività che si intende svolgere nel territorio della Repubblica.~~

~~3. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può indicare, in via generale, i servizi e le attività che le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica senza stabilimento di succursali.~~

Art. 29
(Banche)

1. Alla prestazione all'estero di servizi e attività di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei medesimi da parte di banche UE estere si applicano le disposizioni del titolo II, capo II, del testo unico bancario.

Capo IV
Offerta fuori sede

Art. 30
(Offerta fuori sede)

1. Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento presso il pubblico:
- a) di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento;
 - b) di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l'attività.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

2. Non costituisce offerta fuori sede:

- a) l'offerta effettuata nei confronti di clienti professionali, come individuati ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
- b) l'offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell'emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze.

3. L'offerta fuori sede di strumenti finanziari può essere effettuata:

- a) dai soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi previsti dall' articolo 1, comma 5, lettere c) e c-bis);
- b) dalle Sgr, dalle società di gestione UE, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai GEFIA UE e non UE, limitatamente alle quote o azioni di Oicr.

4. Le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'~~elenco~~ albo previsto dall'articolo 1076 del testo unico bancario, le Sgr e le società di gestione UE e i GEFIA UE e non UE possono effettuare l'offerta fuori sede dei propri servizi e attività di investimento. Ove l'offerta abbia per oggetto servizi e attività prestati da altri intermediari, le imprese di investimento e le banche devono essere autorizzate allo svolgimento dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere c) o c-bis).

5. Le imprese di investimento possono procedere all'offerta fuori sede di prodotti diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi e attività d' investimento, le cui caratteristiche sono stabilite con regolamento dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

6. L'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore. Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo al **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** o al soggetto abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati all'investitore. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al primo e al secondo periodo ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d), per i contratti sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2013 la medesima disciplina si applica anche ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a). La medesima disciplina si applica alle proposte contrattuali effettuate fuori sede.

7. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere solo dal cliente.

8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che permettano di acquisire o sottoscrivere tali azioni, purché le azioni o gli strumenti finanziari siano negoziati in mercati regolamentati italiani o di paesi dell'Unione Europea.

9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

Art. 31

(~~consulenti~~ Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede)

1: ~~omissis~~ ~~Per l'offerta fuori sede, le imprese di investimento, le Sgr, le società di gestione UE, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE e non UE, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del testo unico bancario e le banche si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui si avvalgono le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, le società di gestione UE, i GEFIA UE e~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~non UE, le banche comunitarie ed extracomunitarie, sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica²³⁷.~~

2. E' **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva 2014/65/UE~~2004/39/CE~~, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L'attività di **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove i servizi d'investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d'investimento o prodotti finanziari, colloca prodotti finanziari, presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell'interesse del quale esercita l'attività di offerta fuori sede.

I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE e le banche UE sono equiparati, ai fini dell'applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

2-bis. Per l'offerta fuori sede i soggetti abilitati si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede.

3. Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede**, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

3-bis. I soggetti abilitati che decidono di nominare consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede mantengono la piena e incondizionata responsabilità per qualunque azione o omissione compiuta da detti agenti quando operano per conto di tali soggetti abilitati.

I soggetti abilitati verificano che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato rappresentano.

I soggetti abilitati devono adottare tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede in modo che i soggetti abilitati stessi continuino a rispettare le disposizioni della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

I soggetti abilitati che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono verificare che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d'investimento o i servizi accessorio e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente.

I soggetti abilitati che nominano consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono adottare misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività degli agenti collegati che non rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle attività esercitate dall'agente collegato per conto del soggetto abilitato.

3-ter. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede devono informare i clienti o i potenziali clienti in che veste operano e dell'identità del mandante al primo contatto con i clienti o i potenziali clienti.

3-quater. I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

4. E' istituito l'**albo unico dei consulenti finanziari**, ~~articolato in sezioni territoriali nel quale sono iscritti in tre distinte sezioni i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria.~~ Alla tenuta dell'albo provvede l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari ~~un organismo~~ che è costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei ~~promotori consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

finanziaria e dei soggetti abilitati. L'~~O~~rganismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. L'Organismo esercita i poteri cautelari di cui all'art. 7-septies e i poteri sanzionatori di cui all'art. 196. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'~~e~~rganismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa di cui al comma 5, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Il provvedimento con cui l'~~e~~rganismo ingiunge il pagamento dei contributi dovuti ha efficacia di titolo esecutivo. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'~~e~~rganismo procede alla esazione delle somme dovute in base alle norme previste per la riscossione, mediante ruolo, delle entrate dello Stato, degli enti territoriali, degli enti pubblici e previdenziali. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, alla cancellazione dall'albo nelle ipotesi stabilite dalla Consob con il regolamento di cui al comma 6, lettera a), e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'~~e~~rganismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento della Consob, e sotto la vigilanza della medesima.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede all'albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative.

6. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, dei consulenti finanziari autonomi, delle società di consulenza finanziaria e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione, alla cancellazione e alle cause di riammissione all'albo previsto dal comma 4 ~~e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione~~;

d) alle cause di incompatibilità;

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli articoli ~~55-7-septies~~ e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1;

f) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'~~e~~rganismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dai **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**, dai consulenti finanziari autonomi e dalle società di consulenza finanziaria;

i) all'attività dell'~~e~~rganismo di cui al comma 4 ~~e alle modalità di esercizio della vigilanza da parte della stessa Consob~~;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei consulenti finanziari autonomi e dei soggetti che svolgono, per conto delle società di cui all'art. 18-ter, attività di consulenza in materia di investimenti nei confronti della clientela.

7. ~~La Consob~~ L'~~O~~rganismo può chiedere ai **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede** o ai soggetti che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede dei medesimi, ai consulenti finanziari autonomi ed alle società di consulenza finanziaria la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti fissando i relativi termini. ~~Essa~~ ~~Esso~~ può inoltre effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione di documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

Art. 31-bis
(Vigilanza della Consob sull'Organismo)

1. La Consob vigila sull'Organismo secondo modalità, dalla stessa stabilite, improntate a criteri di proporzionalità ed economicità dell'azione di controllo e con la finalità di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti a questo affidati.
2. Per le finalità indicate al comma 1, la Consob può accedere al sistema informativo che gestisce l'albo, richiedere all'Organismo la comunicazione periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti, effettuare ispezioni, richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari, nonché convocare i componenti dell'Organismo.
3. L'Organismo informa tempestivamente la Consob degli atti e degli eventi di maggior rilievo relativi all'esercizio delle proprie funzioni e trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta nell'anno precedente e sul piano delle attività predisposto per l'anno in corso.
4. La Consob e l'Organismo collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni. L'Organismo non può opporre alla Consob il segreto d'ufficio.

Capo III-quater

Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le PMI innovative

Art. 50-quinquies

(Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative e PMI innovative)

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.
2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative è riservata alle imprese di investimento, ai gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) limitatamente all'offerta di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e alle banche, autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento e gli ordini riguardanti azioni o quote degli OICR ai relativi gestori. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
 - a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
 - b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
 - c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob;

e-bis) adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori o stipula di un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca una protezione equivalente alla clientela, secondo i criteri stabiliti dalla Consob con regolamento.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può convocare gli amministratori, i sindaci e il personale dei gestori, chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.

TITOLO IV—PROVVEDIMENTI INGIUNTIVI E CRISI

Capo I—Disciplina dei provvedimenti ingiuntivi Art. 51

(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari nazionali e extracomunitari)

~~1. In caso di violazione da parte di Sim, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di Sicav, di Sicaf, di GEFIA non UE autorizzati in Italia e di banche autorizzate alla prestazione di servizi e attività di investimento aventi sede in Italia delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità 245.~~

~~2. L'autorità di vigilanza che procede può altresì, sentita l'altra autorità, vietare ai soggetti indicati nel comma 1 di intraprendere nuove operazioni, nonché imporre ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività, anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, quando:~~

~~a) le violazioni commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;~~

~~b) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~Art. 52~~

~~(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti di intermediari comunitari)~~

~~1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, di società di gestione UE, di GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di banche comunitarie con succursale in Italia e di società finanziarie previste dall'articolo 18, comma 2, del testo unico bancario, delle disposizioni loro applicabili secondo l'ordinamento italiano, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ordinare alle stesse di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione anche all'Autorità di vigilanza dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari 247.~~

~~2. L'autorità di vigilanza che procede può adottare i provvedimenti necessari, sentita l'altra autorità, compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni, nonché ogni altra limitazione riguardante singole tipologie di operazioni, singoli servizi o attività anche limitatamente a singole succursali o dipendenze dell'intermediario, ovvero ordinare la chiusura della succursale, quando 248:~~

~~a) manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità competente dello Stato in cui l'intermediario ha sede legale;~~

~~b) risultino violazioni delle norme di comportamento;~~

~~e) le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi di carattere generale;~~

~~d) nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli investitori.~~

~~3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono comunicati dall'autorità che li ha adottati all'autorità competente dello Stato comunitario in cui l'intermediario ha sede legale.~~

~~3-bis. Se vi è fondato sospetto che un'impresa di investimento comunitaria o una banca comunitaria operanti in regime di libera prestazione di servizi in Italia non ottemperano agli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale per i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'intermediario persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo avere informato l'autorità competente dello Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale, adottano tutte le misure necessarie compresa l'imposizione del divieto di intraprendere nuove operazioni in Italia. La Banca d'Italia o la Consob procedono sentita l'altra autorità, e informano la Commissione europea delle misure adottate.~~

~~3-ter. Il comma 3-bis si applica anche nel caso di violazioni, da parte di imprese di investimento o banche comunitarie con succursale in Italia ovvero società di gestione UE, GEFIA UE e non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, di obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali è competente lo Stato membro in cui l'intermediario ha sede legale.~~

~~3-quater. Se la violazione riguarda disposizioni relative alla liquidità dell'impresa d'investimento comunitaria o in ogni altro caso di deterioramento della situazione di liquidità della stessa, la Banca~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~d'Italia può adottare le misure necessarie per la stabilità finanziaria o per la tutela delle ragioni dei soggetti ai quali sono prestati i servizi, se quelle prese dall'autorità competente dello Stato d'origine mancano o risultano inadeguate; le misure da adottare sono comunicate all'autorità competente dello Stato d'origine.~~

~~Art. 53~~

~~(Sospensione degli organi amministrativi)~~

~~1. Il Presidente della Consob può disporre in via d'urgenza, ove ricorrano situazioni di pericolo per i clienti o per i mercati, la sospensione degli organi di amministrazione delle Sim e la nomina di un commissario che ne assume la gestione quando risultino gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.~~

~~2. Il commissario dura in carica per un periodo massimo di sessanta giorni. Il commissario, nell'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale. Il Presidente della Consob può stabilire speciali cautele e limitazioni per la gestione della Sim.~~

~~3. L'indennità spettante al commissario è determinata dalla Consob in base a criteri dalla stessa stabiliti ed è a carico della società commissariata. Si applica l'articolo 91, comma 1, ultimo periodo, del T.U. bancario.~~

~~4. Le azioni civili contro il commissario, per atti compiuti nell'espletamento dell'incarico, sono promosse previa autorizzazione della Consob.~~

~~5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti delle succursali i poteri degli organi di amministrazione dell'impresa di investimento.~~

~~6. Il presente articolo si applica anche alle società di gestione del risparmio e alle Sicav. Il Presidente della Consob dispone il provvedimento, sentito il Governatore della Banca d'Italia.~~

~~Art. 54~~

~~(Provvedimenti ingiuntivi nei confronti degli OICVM UE, FIA UE e non UE con quote o azioni offerte in Italia)~~

~~1. Quando sussistono elementi che fanno presumere l'inosservanza da parte degli OICVM UE, dei FIA UE e non UE delle disposizioni loro applicabili ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a sessanta giorni, l'offerta delle relative quote o azioni. In caso di accertata violazione, le autorità di vigilanza, nell'ambito delle rispettive competenze, possono sospendere temporaneamente ovvero vietare l'offerta delle quote o delle azioni degli Oicr.~~

~~1-bis. Se vi è fondato sospetto che un OICVM UE, un FIA UE e non UE le cui quote o azioni sono offerte in Italia, ovvero il gestore di tale Oicr, non ottemperi agli obblighi derivanti da disposizioni dell'Unione europea per le quali sia competente lo Stato di origine dell'Oicr, la Banca d'Italia o la Consob informano l'autorità competente di tale Stato affinché assumi i provvedimenti necessari. Se, nonostante le misure adottate dall'autorità competente, l'Oicr, ovvero il suo gestore, persiste nell'agire in modo tale da pregiudicare gli interessi degli investitori o il buon funzionamento dei mercati, la Banca d'Italia o la Consob, dopo aver informato l'autorità dello Stato di origine,~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~adottano le misure necessarie per proteggere gli investitori o assicurare il buon funzionamento dei mercati, ivi compreso il divieto di offerta delle quote o azioni dell'Oier.~~

Art. 55

~~(Provvedimenti cautelari applicabili ai **consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**)²⁹⁴~~

~~1. La [Consob]²⁹⁵, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob²⁹⁶.~~

~~2. La [Consob]²⁹⁷ può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il **consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede** sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:~~

~~a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;~~

~~b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;~~

~~c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;~~

~~d) reati previsti dal presente d~~

Art. 56-bis

(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo)

1. La Banca d'Italia, **sentita la Consob**, può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo delle Sim, delle società di gestione del risparmio, delle Sicav e delle relative società capogruppo, al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 56, comma 1, lettera a). Il provvedimento è pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

[...]

| |
|--|
| PARTE IV DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI |
|--|

[...]

Art. 100-ter

(Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali **per le start-up innovative e PMI innovative**)

1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali **possono avere aventi** ad oggetto **soltanto** la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative, dalle PMI innovative, ~~dagli organismi di investimento collettivo del risparmio~~ o **dalle** altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa o della PMI innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.

2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, per la sottoscrizione o l'acquisto e per la successiva alienazione di quote rappresentative del capitale di start-up innovative e di PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata:

a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b), ~~ed e), c) e c-bis~~; gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano e comunicano al registro delle imprese una certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando ne il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressamente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinché i medesimi:

1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;

2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, una certificazione attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale ~~attestato di conferma~~ certificazione ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;

4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;

c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sottoscrittore o acquirente, ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri né per l'acquirente né per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove sono è altresì predisposte prevista apposite ~~ca~~ casella o altra idonea modalità per consentire all'investitore di esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

2-quater. ~~Ferma restando ogni altra disposizione della parte II, titolo II, capo II, L~~ l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

stipulazione di un contratto scritto ~~a norma dell'articolo 23, comma 1~~. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonché in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.

2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, ovvero abbia cessato di essere una PMI innovativa per la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5-undecies, gli intermediari provvedono a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione ha luogo mediante comunicazione il deposito dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. Nel caso in cui l'investitore abbia esercitato il diritto di opzione per il regime di cui al comma 2-bis del presente articolo, la successiva registrazione effettuata dal registro delle imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

| |
|-----------------------------------|
| PARTE V SANZIONI |
|-----------------------------------|

TITOLO I
SANZIONI PENALI

Capo I
Intermediari e mercati

Art. 166
(*Abusivismo*)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni [ndr: da euro duemilasestantasei a euro diecimilatrecentoventinove] chiunque, senza esservi abilitato ai sensi del presente decreto:

- a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio;
- b) offre in Italia quote o azioni di Oicr;
- c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento;
- d) svolge servizi di comunicazione dati.

2. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede senza essere iscritto nell'albo indicato dall'articolo 31.

2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista.

3. Se vi è fondato sospetto che una società svolga servizi o attività di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio o il servizio di comunicazione dati ovvero l'attività di cui al comma *2-bis* senza esservi abilitata ai sensi del presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob denunciano i fatti al pubblico ministero ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile ovvero possono richiedere al tribunale l'adozione dei medesimi provvedimenti. Le spese per l'ispezione sono a carico della società.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

[...]

Art. 169
(Partecipazioni al capitale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chiunque fornisce informazioni false nelle comunicazioni previste dagli articoli 15, commi 1 e 3, ~~61, comma 6-64-bis, comma 2 e 80, comma 7, e in quelle richieste ai sensi dell'articolo 17 del presente decreto, o in quelle previste dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014~~ è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni [ndr: da euro cinquemilacentosessantacinque a euro cinquantunomilaseicentoquarantasei].

[...]

TITOLO II
SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 187-quinquiesdecies
(Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)

1. ~~Salvo che il fatto costituisca reato, è punito ai sensi del presente articolo~~~~Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile,~~ chiunque non ottempera nei termini alle richieste della Banca d'Italia e della Consob, ~~ovvero~~~~ovvero~~ non coopera con le medesime autorità al fine dell'espletamento delle relative funzioni di vigilanza, ovvero ritarda l'esercizio delle stesse. ~~delle sue funzioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro duecentomila.~~

1-bis. Se la violazione è commessa da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni.

1-ter. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1-bis nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

1-quater. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1-quinquies. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Art. 188
(Abuso di denominazione)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole: "Sim" o "società di intermediazione mobiliare" o "impresa di investimento"; "Sgr" o "società di gestione del risparmio"; "Sicav" o "società di investimento a capitale variabile"; "Sicaf" o "società di investimento a capitale fisso"; "EuVECA" o "fondo europeo per il venture capital"; "EuSEF" o "fondo europeo per l'imprenditoria sociale"; "APA" o "dispositivo di pubblicazione autorizzato"; "CTP" o "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione"; "ARM" o "meccanismo di segnalazione autorizzato"; "mercato regolamentato"; "mercato di crescita per le PMI"; ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dei servizi o delle attività di investimento o del servizio di gestione collettiva del risparmio o dei servizi di comunicazione dati o dell'attività di gestione di mercati regolamentati è vietato a soggetti diversi, rispettivamente, dalle imprese di investimento, dalle società di gestione del risparmio, dalle Sicav, dalle Sicaf, dai soggetti abilitati a tenore dei regolamenti (UE) n. 345/2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (EuVECA), e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), dai fornitori autorizzati ai sensi del presente decreto allo svolgimento dei servizi di comunicazione dati, dai mercati regolamentati e dai sistemi registrati come un mercato di crescita per le PMI, ai sensi del presente decreto. Chiunque contravviene al divieto previsto dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila **fino a euro** cinque milioni ~~di euro~~. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a **euro cinque milioni di euro**, ovvero al dieci per cento del fatturato, **quando tale importo è superiore a euro cinque milioni di euro**.
2. ~~Allea sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal presente articolo non si applicano gli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 l'articolo 187-quinquiesdecies, commi 1-quater e 1-quinquies.~~
~~2-bis. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.~~

Art. 189

(Partecipazioni al capitale)

1. ~~La violazione degli obblighi di comunicazione~~ omissione delle comunicazioni ~~previstie~~ dagli articoli 15, commi 1 e 3, ~~61, comma 6, 64-bis, comma 2 e 80, comma 7, e delle relative disposizioni attuative~~ e di quelli ~~e richiesti~~ chieste ai sensi dell'articolo 17, ~~nonché di quelli previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e dall'articolo 27, paragrafo 7, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 909/2014~~ è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque ~~milioni di euro~~. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria ~~da euro trentamila fino a euro cinque milioni di euro~~, **ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni di euro**.
2. La stessa sanzione si applica in caso di violazione dei divieti di esercizio dei diritti ed in caso di inadempimento degli obblighi di alienazione previsti dagli articoli 14, commi 4 e 7, 16, commi 1, 2 e 4, ~~64-bis, comma 5, 61, comma 7, 75-bis, comma 8 e 80-bis, comma 180, comma.~~
- 2-bis. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, commi 1-quater e 1-quinquies. ~~l'articolo 188, commi 2 e 2-bis.~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

Art. 190

~~((Altre Ssanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari), dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari)~~

1. **Salvo che il fatto costituisca reato,** nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a **euro cinque milioni di euro**, ovvero al dieci per cento del fatturato, **quando tale importo è superiore a euro cinque 5 milioni di euro**, per la mancata osservanza degli articoli ~~6;~~ ~~6-bis;~~ ~~6-ter;~~ 7, commi 2, ~~2-bis,~~ ~~2-ter,~~ ~~3 e;~~ ~~3-bis;~~ ~~7-ter;~~ ~~7-quinquies;~~ ~~7-octies;~~ 8, commi 1 e 1-ter; ~~8-quater;~~ 9; 10; 12; 13, ~~comma 3;~~ ~~21;~~ 22; 24, commi 1 e 1-bis; ~~24-bis;~~ 25; ~~25-bis,~~ ~~commi 1 e 2;~~ ~~25-ter,~~ ~~commi 1 e 2;~~ 26, ~~commi 1 e 3;~~ 27, ~~commi 3 e 4;~~ 28, comma ~~43;~~ ~~29;~~ ~~30,~~ ~~commi 3, 4 e 5;~~ 31, commi ~~2-bis e 3-bis~~ 1, 2, 5, 6 e 7; ~~32,~~ ~~comma 2,~~ 33, comma 4; 35-bis, comma 6; 35-novies; 35-decies; 36, commi 2, 3 e 4; 37, commi 1, 2 e 3; 39; 40, commi 2, 4 e 5; 40-bis, comma 4; 40-ter, comma 4; 41, commi 2, 3 e 4; 41-bis; 41-ter; 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4; 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9; 44, commi 1, 2, 3 e 5; 45; 46, commi 1, 3 e 4; 47; 48; 49, commi 3 e 4; ~~55-ter;~~ ~~55-quater;~~ ~~55-quinquies;~~ ~~65,~~ ~~79-bis,~~ ~~187-novies;~~ ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli **ovvero in base agli articoli 30, comma 5 e 32, comma 2.** ~~La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies.~~

1.1. ~~Chiunque eserciti l'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro previsto dall'articolo 50-quinquies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni.~~

~~1-bis... omissis ...~~

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) ~~...omissis...~~

~~alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

b) ~~...omissis...~~

~~alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

c) ~~...omissis...~~

~~agli intermediari indicati nell'articolo 79-quater per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;~~

d) ~~...omissis...~~

~~agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione ed agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

e) ~~...omissis...~~

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime;~~

f) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, ~~commi 1 e 2,~~ e quelle emanate in base ad esse;

g) ~~... omissis...~~

~~agli operatori ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 25, comma 3;~~

h) ~~...omissis... agli emittenti azioni, in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.~~

h-bis) ai depositari centrali che prestano servizi o attività di investimento per la violazione delle disposizioni del presente decreto richiamate dall'articolo 80-ter.-.

2-bis. La medesima sanzione prevista dal comma-1 si applica:

a) ai gestori dei fondi europei per il venture capital (EuVECA), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del regolamento (UE) n. 345/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b) ai gestori dei fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 del regolamento (UE) n. 346/2013 e delle relative disposizioni attuative;

b-bis) ai gestori e ai depositari di FIA, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 e delle relative disposizioni attuative;

2-ter. ~~...omissis... Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:~~

~~a) nei confronti di Sim, imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia, imprese di investimento extracomunitarie, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche comunitarie con succursale in Italia e banche extracomunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;~~

~~b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35 duodecies e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative.~~

3. Si applica l'~~articolo 188, comma 2-bis.~~ l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quinquies.

3-bis. ~~...omissis....~~

4. ~~Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies,~~ alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 190.1

(Sanzioni amministrative in tema di disciplina dei mercati, della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni:

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

~~a) alle società di gestione del mercato ai gestori – e ai gestori delle sedi negoziazione, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

~~a-bis) agli internalizzatori sistematici nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo III del titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

~~b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;... omissis...~~

~~c) ... omissis... agli intermediari indicati nell'articolo 79 quater, nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui previste dagli articoli 83 novies, comma 1, lettere e), d), e) ed f), 83 duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;~~

~~d) agli organizzatori e agli operatori dei sistemi di scambi di fondi interbancari, multilaterali di depositi in euro in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 62-septies e di quelle emanate in base allo stesso;~~

~~ai soggetti che gestiscono sistemi multilaterali di negoziazione, ai soggetti che gestiscono sistemi organizzati di negoziazione e agli internalizzatori sistematici, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dai capi II e II-bis del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

~~e) ... omissis... ai gestori dei sistemi indicati negli articoli 68 e 69, comma 2, alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 bis e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime emanate in base alle stesse; f) ai soggetti abilitati, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 65, 79 bis e di quelle emanate in base alle stesse;~~

~~f) ai membri e ai partecipanti ammessi ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione nonché ai clienti di sistemi organizzati di negoziazione in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo II del titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;~~

~~g) ai soggetti indicati nell'articolo 187-novies, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal medesimo articolo e di quelle emanate in base allo stesso.~~

~~2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:~~

~~a) alle società soggetti che effettuano negoziazione algoritmica, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 67-quater e delle relative disposizioni attuative;~~

~~b) ai fornitori di servizi di comunicazione dati, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 73-bis, 73-ter e 73-quater e delle relative disposizioni attuative.~~

~~3. Chiunque viola le disposizioni previste dall'articolo 68, comma 1 e dalle relative norme attuative, ovvero viola le misure adottate in base alle medesime disposizioni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, si applica nei confronti di questi ultimi la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni.~~

~~4. Per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 67-quater, 68, comma 1 e 68-quater, commi 2 e 3, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-bis, può essere applicata anche la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione temporanea per un periodo (non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni) ad essere membro o partecipante di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o ad essere cliente di un sistema organizzato di negoziazione.~~

Art. 190.2

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 600/2014)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. La violazione delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafi 3, lettera b), e 4, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative, ovvero la mancata osservanza delle misure adottate ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 600/2014 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni.
2. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quinquies*.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 190.3

(Sanzioni amministrative in tema di agenzie di rating del credito relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1060/2009)

1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila:
 - a) nei confronti di Sim, imprese di investimento UE con succursale in Italia, imprese di paesi terzi, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, banche italiane, banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento, nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, in caso di violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1, comma 1, e 5-bis del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative;
 - b) nei confronti dei gestori in caso di violazione dell'articolo 35-*duodecies* del presente decreto- e dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 1, del regolamento di cui alla lettera a), e delle relative disposizioni attuative.
 - c) ~~a) agli~~ nei confronti ~~di~~ degli emittenti, ~~agli~~ degli offerenti ~~o~~ alle delle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento di cui alla lettera a) ~~(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;~~
 - d) ~~b) agli~~ nei confronti degli emittenti, cedenti o promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8-ter del regolamento di cui alla lettera a);
 - e) ~~e) agli~~ nei confronti degli emittenti o terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8-quater e 8-*quinquies* del predetto regolamento.
2. Si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quinquies*.
3. -Salvo quanto previsto dall'articolo 194-*quinquies*, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 190.4

(Sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari)

1. Nei confronti dei depositari centrali, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal cCapo IV del titolo VI della parte III e di quelle emanate in base ad esse, si applica la sanzione

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni.

2. La stessa sanzione prevista dal comma 1 si applica:

a) agli intermediari indicati nell'articolo 77, comma 1, lettera b), per inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f), 83-duodecies, e di quelle emanate in base ad esse;

b) agli emittenti azioni in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 83-undecies, comma 1.

3. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quinquies.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 190.5

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 909/2014)

1. Nei confronti dei depositari centrali e delle banche designate ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 909/2014, in caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del medesimo regolamento e delle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni.

2. Chiunque presti i servizi elencati nell'Allegato al regolamento (UE) n. 909/2014 e quelli consentiti, ma non esplicitamente elencati dal medesimo Allegato, in violazione degli articoli 16, 25 e 54 del predetto regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro venti milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro venti milioni.

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento fino a euro centocinquantamila:

a) ai gestori delle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1;

b) alle controparti di un contratto di garanzia finanziaria, in caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 2, comma 2, del regolamento di cui al comma 1;

c) alle imprese di investimento, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di cui al comma 1 e delle relative disposizioni attuative;

d) ai depositari centrali, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

e) ai depositari centrali, alle controparti centrali e alle sedi di negoziazione, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 9 e 10, del regolamento di cui al comma 1, e delle relative disposizioni attuative;

f) ai partecipanti, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 38, paragrafi 5 e 6, del regolamento di cui al comma 1;

g) a chiunque non osservi le disposizioni previste dall'articolo 7, paragrafi 3, 6, 7 e 8, e dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e dalle relative disposizioni attuative.

4. Alle fattispecie disciplinate dai commi 1 e 2 si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, commi 1-quater e 1-quinquies.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

5. Alle fattispecie disciplinate dal comma 3 si applica l'articolo 187-*quinquiesdecies*, comma 1-*quater*.

Art. 190-bis

(Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, ~~e dei depositari centrali~~, della gestione accentrata di strumenti finanziari ~~e dei servizi di comunicazione dati~~)

1. Fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, per l'inosservanza delle disposizioni richiamate dagli articoli 188, 189, ~~e-190~~, 190.1, e 190.2, ~~e-190.3, 190.4, e 190.5, commi 1 e 2~~, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~ nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché nei confronti del personale, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la trasparenza, l'integrità ~~e~~ il corretto funzionamento del mercato;

b) la condotta ha contribuito a determinare la mancata ottemperanza della società o dell'ente a provvedimenti specifici adottati ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 12, comma 5-bis;

c) le violazioni riguardano obblighi imposti ai sensi dell'articolo 6, commi, ~~2-septies~~, ~~2-octies~~, ~~2-novies~~, o dell'articolo 13, ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata.

2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, nei casi in cui la loro condotta abbia contribuito a determinare l' inosservanza dell'ordine di cui all'articolo 194-*quater* da parte della società o dell'ente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~.

3. Con il provvedimento di applicazione della sanzione, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, la Banca d'Italia o la Consob possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari soggetti autorizzati ~~—~~ ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione.

3-bis. La Banca d'Italia o la Consob, in ragione della gravità della violazione accertata e tenuto conto dei criteri stabiliti dall'articolo 194-*bis*, nei casi di dolo o colpa grave, **applicano possono applicare la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni richiamate al comma 3, nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata, due o più volte negli ultimi dieci anni, sempre per le violazioni commesse con dolo o colpa grave, l'interdizione di cui al comma 3, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.**

4. Si applica ~~l'articolo 188, commi 2 e 2-bis~~. l'articolo 187-*quinquiesdecies*, commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

[...]

Art. 191

(Offerta al pubblico di sottoscrizione e di vendita)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione degli articoli **dell'articolo 94**, comma 1, e ~~98-ter, comma 1~~, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~.

2. Chiunque viola gli articoli 94, commi 2, 3, 5, 6 e 7, 96, 97, ~~98-ter, commi 2 e 3~~, 101, **salvo il caso specifico di cui al comma 4**, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi degli articoli 95, commi 1, 2 e 4, 97, comma 2, ~~98-quater, 98-quinquies, comma 2~~, 99, comma 1, lettere a), b), c) e d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro settecentocinquantamila.

3. Chiunque effettua un'offerta al pubblico in violazione dell'articolo ~~98-ter, comma 1~~, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque ~~5 milioni~~ ~~di euro~~.

4. Chiunque viola l'articolo ~~98-ter, commi 2 e 3~~, ovvero le relative disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo ~~98-quater~~, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~. Se la violazione è commessa da una società o un ente, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~, ovvero al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque ~~5 milioni~~ ~~di euro~~. Le medesime sanzioni si applicano alla violazione dell'articolo 101 commessa nell'ambito di un'offerta OICVM.

~~5.2-bis~~. Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 4, ~~Se~~ all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1, e 2, ~~3 e 4~~ è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

6. Alle violazioni previste dai commi 3 e 4 si applicano gli articoli ~~188, comma 2-bis~~ 187-quinquiesdecies, comma 1-quinquies, ~~e~~ 190-bis, commi 2, 3 e 3-bis.

~~37~~. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, ~~L'~~applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ~~dal comma~~ **dai commi 1 e 3**, importa la perdita temporanea dei requisiti di idoneità previsti dal presente decreto per gli esponenti aziendali dei soggetti abilitati e dei requisiti di onorabilità previsti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, per i consulenti finanziari autonomi e per gli esponenti aziendali per le società di consulenza finanziaria -nonché l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società aventi titoli quotati nei mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in maniera rilevante e di società appartenenti al medesimo gruppo. La sanzione amministrativa accessoria ha durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

~~3-bis~~8. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. ...omissis...

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 192

(Offerte pubbliche di acquisto o di scambio)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio in violazione delle disposizioni dell'articolo 102, commi 1, 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad euro venticinquemila e non superiore al corrispettivo complessivamente dovuto dall'offerente ovvero che sarebbe stato complessivamente dovuto dall'offerente se l'offerta fosse stata promossa.

2. La sanzione indicata nel comma 1 si applica a chi:

a) non rispetta le indicazioni fornite dalla Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 4, ovvero viola le disposizioni dei regolamenti emanati a norma dell'articolo 102, comma 1 e dell'articolo 103, comma 4;

a-bis) viola le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 3 e 3-bis;

a-ter) viola le disposizioni relative all'obbligo di acquisto di cui all'articolo 108, commi 1 e 2 e le disposizioni del regolamento emanato a norma dell'articolo 108, comma 7;

b) esercita il diritto di voto in violazione delle disposizioni dell'articolo 110;

b-bis) viola l'obbligo di cui all'articolo 110, comma 1-bis.

2-bis. Se all'osservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è tenuta una società o un ente, le sanzioni ivi previste si applicano nei confronti di questi ultimi; la stessa sanzione si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'art. 190-bis, comma 1, lettera a). Se all'osservanza delle medesime disposizioni è tenuta una persona fisica, in caso di violazione, la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima. La sanzione massima applicabile ad una persona fisica per le violazioni previste ai commi 1 e 2 non può essere superiore a euro cinque milioni. ~~di euro.~~

2-ter. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, commi 1-quater e 1-quinquies. ~~188, commi 2 e 2-bis.~~

3. ...omissis....

Art. 192-bis

(Informazioni sul governo societario)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2), lettera a), si applica una delle ~~le~~ seguenti ~~misure e~~ sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e ~~la~~ natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, ~~se superiore,~~ fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo, quando tale importo è superiore a euro dieci milioni.

1-bis. Per l'omissione delle comunicazioni indicate al comma 1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni da parte della società o dell'ente, si applica una delle ~~le~~ seguenti ~~misure e~~ sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

a) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

1-ter. Si applica l'articolo ~~187-quinquiesdecies, commi 1-quater e 1-quinquies. 188, commi 2 e 2-bis.~~

1-quater. Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora lo loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.

Art. 192-ter

(Ammissione alle negoziazioni)

1. Nei confronti dell'emittente o della persona che chiede l'ammissione alle negoziazioni che viola le disposizioni contenute negli articoli 113, commi 2, 3, lettere a), d), f), e 4, e 113-bis, commi 1, 2, lettere a) e b), e 4, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob in base ai medesimi articoli, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro settecentocinquantamila.

2. ...omissis...

2-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica ~~anche~~ nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a) .

3. ...omissis...

3-bis. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, commi 1-quater e 1-quinquies.
~~188, commi 2 e 2-bis.~~

Art. 193

(Informazione societaria e doveri dei sindaci, dei revisori legali e delle società di revisione legale)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115, 154-bis, 154-ter e 154-quater, o soggetti agli obblighi di cui all'articolo 115-bis per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni attuative, si applica una delle ~~no~~ le seguenti ~~misure e~~ sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro dieci milioni, ovvero se superiore fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo quando tale importo è superiore a euro dieci milioni.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1.1. Se le comunicazioni indicate nel comma 1 sono dovute da una persona fisica, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione si applicano nei confronti di quest'ultima, salvo che ricorra lo causa di esenzione prevista dall'articolo 114, comma 10, una delle le-seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro due milioni.

1.2. Per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare dette violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 1.1.

1-bis....omissis...

1-ter....omissis...

1-quater. **Le stesse sanzioni indicate ai commi 1, 1.1. e 1.2. si applicano** in caso di inosservanza delle disposizioni di attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni regolamentate.

1-quinquies. ~~...omissis... Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila:~~

~~a) agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l'ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani, in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, comma 2, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito;~~

~~b) agli emittenti, ai cedenti o ai promotori di strumenti di finanza strutturata, in caso di violazione dell'articolo 8 ter del regolamento di cui alla lettera a);~~

~~e) agli emittenti o ai terzi collegati come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera i), del regolamento di cui alla lettera a), in caso di violazione degli articoli 8 quater e 8 quinquies del predetto regolamento.~~

2. Salvo che il fatto costituisca reato, nei casi di omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonché di violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121. commi 1 e 3, e 122, comma 4, nei confronti di società, enti o associazioni, si applica una delle no-le-seguenti misure e sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connota da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, o, **se superiore,** fino al cinque per cento del fatturato complessivo annuo quando tale importo è superiore a euro dieci milioni.-

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

2.1. Salvo che il fatto costituisca reato, ove le comunicazioni indicate nel comma 2 sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione si applica una delle ~~no le~~ ~~seguenti~~ ~~misure~~ ~~e~~ sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante lo persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

2.2. Per le violazioni indicate nel comma 2, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare delle violazioni da parte della persona giuridica si applicano, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), le sanzioni amministrative previste dal comma 2.1.

2.3. Nei casi di ritardo delle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis e 4, non superiore a due mesi, l'importo minimo edittale delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei commi 2 e 2.1 è pari a euro cinquemila.

2.4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 1, 1.1, 2 e 2.1, del presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

2-bis. abrogato

3. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila:

a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste dall'articolo 149, comma 3;

b) ...omissis....

3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico.

3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 194-quinquies, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3-quater. Nel caso di violazione degli ordini previsti dal presente articolo si applica l'art. 192-bis, comma 1-quater.

Art. 193-quater

(Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012)

1. Le controparti centrali, lei gestori delle sedi di negoziazione, le controparti finanziarie e le controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i soggetti che agiscono in

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall'articolo 2, punto 15), del citato regolamento, le i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e le relative disposizioni attuative, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni ~~di euro~~, se persone fisiche, e da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, se persone giuridiche.

2. ...omissis...

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 1 sono applicate dalla Banca d'Italia, dalla Consob, dall'IVASS e dalla COVIP, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 193-quinquies
(Sistemi interni di segnalazione)

1. In caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 4-sexies e dalle relative disposizioni attuative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino a euro cinque milioni, ovvero al dieci per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro cinque milioni. In tal caso, fermo restando quanto previsto per le società e gli enti nei confronti dei quali sono accertate le violazioni, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a euro cinque milioni nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).

2. Si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.

Art. 194-bis
(Criteri per la determinazione delle sanzioni)

1. Nella determinazione **del tipo, della durata e dell'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie o della durata delle sanzioni accessorie** previste dal presente decreto, la Banca d'Italia o la Consob considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia persona fisica o giuridica, le seguenti, ove pertinenti:

a) gravità e durata della violazione;

b) grado di responsabilità;

c) capacità finanziaria del responsabile della violazione;

d) entità del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate attraverso la violazione, nella misura in cui essa sia determinabile;

e) pregiudizi cagionati a terzi attraverso la violazione, nella misura in cui il loro ammontare sia determinabile;

f) livello di cooperazione del responsabile della violazione con la Banca d'Italia o la Consob;

g) precedenti violazioni in materia bancaria o finanziaria commesse da parte del medesimo soggetto;

h) potenziali conseguenze sistemiche della violazione;

h-bis) misure adottate dal responsabile della violazione, successivamente alla violazione stessa, al fine di evitare, in futuro, il suo ripetersi.

Art. 194-quater
(Ordine di porre termine alle violazioni)

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

1. ~~La Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, per le violazioni in alternativa all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie possono applicare nei confronti delle società o degli enti interessati una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare ed il termine per l'adempimento. Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, nei confronti delle società o degli enti interessati, può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni contestate, anche indicando le misure da adottare e il termine per l'adempimento, nel caso di inosservanza:~~

~~a) delle norme previste dagli articoli 6; 4-sexies;8-bis;12; 21, ~~commi 1 e 1-bis~~; 33, comma 4; 35-decies; ~~115-bis~~ 67-quater; 68, commi 1 e 2; 68-quater, commi 2 e 3; ~~79-bis~~98-ter, commi 2 e 3 e delle relative disposizioni attuative;~~

~~b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;;~~

~~c) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative;~~

~~d) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.~~

2. Per l'inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, ~~la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, si applicano~~ la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.

Art. 194-quinquies

(Pagamento in misura ridotta)

1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:

a) dall'articolo 190, per la violazione degli articoli 45, comma 1, 46, comma 1, e 65, e delle relative disposizioni attuative;

~~a-bis) dall'articolo 190.1, per la violazione degli articoli 64-ter, commi 2, 3 e 4- e; 73-quater, 83-novies, comma 1, lettere e), d), e) ed f), 83-duodecies, e delle relative disposizioni attuative adottate dalla Consob;~~

a-ter) dall'articolo 190.2, per la violazione dell'articolo 3, paragrafo 1; dell'articolo 6, paragrafo 1; dell'articolo 8, paragrafo 1; dell'articolo 10, paragrafo 1; dell'articolo 12, paragrafo 1; dell'articolo 15, paragrafo 1, primo comma, paragrafo 2 e paragrafo 4, seconda frase; dell'articolo 18, paragrafo 6, primo comma; dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2, prima frase; dell'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3; dell'articolo 26, paragrafo 1, primo comma, paragrafi da 2 a 5 e 6, primo comma, e paragrafo 7, commi dal primo al terzo, del regolamento (UE) n. 600/2014;

a-quater) dall'articolo 190.4, per la violazione degli articoli 83-novies, comma 1, lettere c), d), e) ed f) e 83-duodecies;

b) dall'articolo 191, comma 2, per la violazione degli articoli 96 e 101, commi 1, 2 e 3;

c) dall'articolo 193, comma 1, per la violazione degli articoli 113-ter, comma 5, lettera b), 114, commi 2 e 7, e dall'articolo 193, comma 2, per la violazione dell'articolo 120;

d) dall'articolo 194, comma 2, per la violazione dell'articolo 142, e dell'articolo 194, comma 2-bis.

2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

Art. 194-septies
(Dichiarazione pubblica)

1. ~~Quando le violazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono~~ può essere applicata, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, nel caso di inosservanza:

~~a) dell'articolo 6-bis, 8-bis, 4 sexies, 12, 21, commi 1 e 1-bis, 22, 24, comma 1-bis, 24-bis, 29, 33, comma 4, 35-decies, 67-quater, 68 commi 1 e 2, 68-quater, commi 2 e 3, 79-bis, 98-ter, commi 2 e 3, e 115-bis-187-quinquiesdecies, comma 1, e delle relative disposizioni attuative;~~

~~b) delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater;~~

~~c) delle norme del regolamento (UE) n. 600/2014 richiamate dall'articolo 70, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2014/65/UE e delle relative disposizioni attuative e delle misure adottate dalla Consob ai sensi degli articolo 42 del medesimo regolamento;~~

~~d) delle norme richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e delle relative disposizioni attuative.~~

~~e per le violazioni delle disposizioni generali o particolari emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo 98-quater, quando esse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata, la Banca d'Italia o la Consob, secondo le rispettive competenze, possono applicare, in alternativa alle sanzioni amministrative pecuniarie, una sanzione consistente nella dichiarazione pubblica avente a oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile.~~

Art. 195-bis
(Pubblicazione delle sanzioni)

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet della Banca d'Italia o ~~nel Bollettino~~ della Consob **in conformità alla normativa europea di riferimento**. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sia adita l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia o la Consob menzionano l'avvio dell'azione giudiziaria e l'esito della stessa a margine della pubblicazione. La Banca d'Italia o la Consob, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, possono stabilire modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione, ~~ovvero escludere la pubblicità del provvedimento, quando la stessa possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o arrecare un danno sproporzionato alle parti.~~

2. Nel provvedimento di applicazione della sanzione, la Banca d'Italia o la Consob dispongono la pubblicazione in forma anonima del provvedimento sanzionatorio quando quella ordinaria:

a) abbia ad oggetto dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata;

b) possa comportare rischi per la stabilità dei mercati finanziari o pregiudicare lo svolgimento di un'indagine penale in corso;

c) possa causare un danno sproporzionato ai soggetti coinvolti, purché tale danno sia determinabile.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

3. Se le situazioni descritte nel comma 2 hanno carattere temporaneo, la pubblicazione può essere rimandata ed effettuata quando dette esigenze sono venute meno.

3-bis La Banca d'Italia o la Consob ~~possono escludere~~ **escludono** la pubblicità del provvedimento sanzionatorio, se consentito dal diritto dell'Unione Europea, ~~nel caso in cui le opzioni stabilite dai commi 2 e 3 siano ritenute insufficienti ad assicurare:~~

a) che la stabilità dei mercati finanziari non sia messa a rischio;

b) la proporzionalità della pubblicazione delle decisioni rispetto ~~alle misure ritenute di natura minore all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 194-quater.~~

Art. 195-ter

(Comunicazione all'ABE e all'AESFEM sulle sanzioni applicate)

1. La Banca d'Italia comunica all'ABE le sanzioni amministrative applicate alle banche o alle imprese di investimento ai sensi degli articoli 189, 190, ~~e-190-bis,~~ 194-ter, e-194-quater e 194-septies, ivi comprese quelle pubblicate in forma anonima, nonché le informazioni ricevute dai soggetti interessati sulle azioni da essi avviate avverso i provvedimenti sanzionatori e sull'esito delle stesse.

1-bis. La Consob e la Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze, comunicano all'AESFEM le informazioni relative alle sanzioni amministrative da esse applicate, nonché alle sanzioni penali applicate dall'Autorità giudiziaria, necessarie ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa europea nei confronti dell'AESFEM.

Art. 196

(Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari ~~abilitati all'offerta fuori sede~~)

1. ~~I~~ consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate ~~dalla Consob~~ in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria ~~dalire un milione a lire cinquanta milioni [ndr: da euro cinquecentosedici a euro venticinquemilaottocentoventitre];~~

c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo;

d) radiazione dall'albo.

2. ...omissis...

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. Le società che si avvalgano dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenute ad esercitare il regresso verso i responsabili.

4-bis. Le sanzioni previste dal comma 1 sono applicate dalla Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari previsto dall'art. 31, comma 4, ~~Consob~~ con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero, e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

4-ter. Avverso le decisioni adottate ai sensi del comma 1 dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari è ammesso ricorso alla Corte d'Appello. Si applicano i commi 4, 5, 6, 7, 7-bis e 8 dell'articolo 195.

.....

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI DA INSERIRE NELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

Articolo...

(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalle date stabilite dall'articolo 93 della direttiva 2014/65/UE e dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 600/2014 per le corrispondenti materie, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti.

-2. [Si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) la definizione di depositari centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-sexies, della Parte I del TUF come modificata dal presente decreto;
- b) le disposizioni dei titoli IV, V, VI e VII della Parte III TUF, come sostituita dal presente decreto, ad eccezione: (i) dell'articolo 80-ter; e (ii) delle disposizioni di individuazione di competenze ai sensi del Regolamento (UE) n. 600/2014, che seguono il regime di applicazione dettato dal comma 1;
- c) le disposizioni modificative della Parte V del TUF, limitatamente a quanto concerne il regime sanzionatorio applicabile: a) alla violazione di obblighi dettati dal regolamento (UE) n. 909/2014; b) alla violazione di obblighi in tema di disciplina di gestione accentrata di strumenti finanziari; c) alla violazione di obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

3. Continuano ad applicarsi:

- a) le disposizioni di cui all'articolo 70-bis, commi 2, 3 e 4, del TUF vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla data di applicazione di cui al comma 1;
- b) la disciplina in materia di liquidazione di operazioni in strumenti finanziari non derivati e di società di gestione accentrata oggetto di modifica o abrogazione da parte del presente decreto, e le relative disposizioni attuative contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, come successivamente modificato, nonché la relativa disciplina sanzionatoria, in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 69, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014.

4. Fino alla data di applicazione di cui al comma 1:

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
MODIFICHE ARTICOLI PARTI I II IV V VI TUF
maggio 2016

- a) il riferimento, nell'articolo 90-sexies, all'articolo 67-bis del TUF, si intende fatto alle disposizioni dell'articolo 70-bis, comma 2, del TUF vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) il riferimento, nell'articolo 76-ter, agli articoli 6-bis, 6-ter e 7 del TUF, si intende fatto alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 10 del TUF vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) il riferimento, nell'articolo 90-septies, agli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies del TUF, si intende fatto alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 10, e del TUF vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per quanto concerne i gestori dei sistemi multilaterali di negoziazione, e agli articoli 74, 75 e 76 del TUF vigente precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per quanto concerne i gestori dei mercati regolamentati.

5. Fino alla data di applicazione dei titoli da I a III della Parte III del TUF, come sostituita dal presente decreto, la locuzione "sedi di negoziazione" si riferisce ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione.

6. Il comma 1 dell'articolo 83-bis si applica fino alla data di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014. A decorrere dalla medesima data, il comma 1 è abrogato e il comma 1-bis è sostituito dal seguente e rinumerato come comma 1:

"L'obbligo di rappresentazione in forma scritturale previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 può essere assolto tramite emissione diretta, o immissione, in regime di dematerializzazione, presso un depositario centrale stabilito nel territorio della Repubblica, o presso un depositario centrale autorizzato alla prestazione transfrontaliera dei servizi nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 23 del medesimo regolamento".

7. A decorrere dalla data indicata dal comma 6 il comma 2 dell'articolo 83-bis è sostituito dal seguente:

"Il regolamento indicato dall'articolo 82 può prevedere che siano assoggettati alla disciplina della presente sezione anche strumenti finanziari non soggetti all'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014, al fine di agevolarne la circolazione".

8. Le modifiche al d.lgs. n. 210 del 2001 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.]

Articolo...
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.